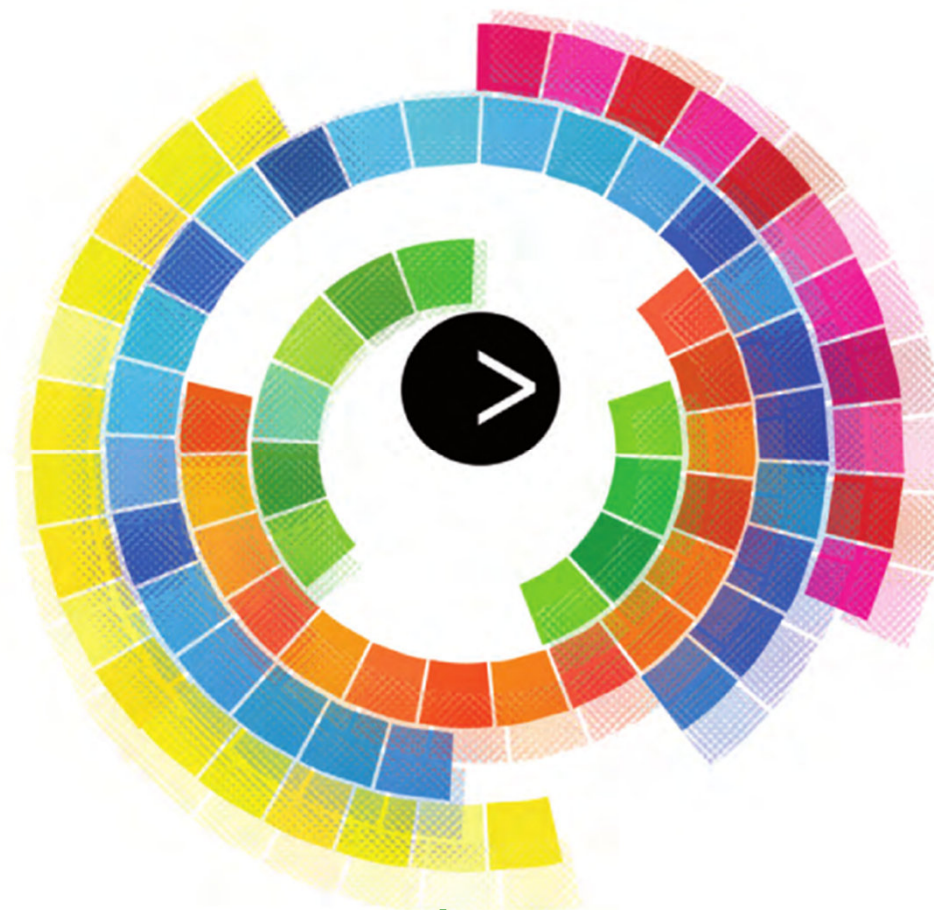


Labmeeting 3

La gestione dei rifiuti: tra obblighi e responsabilità

Fare i conti
con l'ambiente
Rifiuti acqua energia
Ravenna
21.22.23
maggio 2014



Ravenna 22 maggio 2014

Nel Labmeeting 3 verranno illustrati i principi generali che regolano la gestione dei rifiuti e le normative correlate, per comprendere come le nozioni generali trovino poi applicazione anche su differenti tipologie di rifiuto che le aziende producono o gestiscono nell'ambito della loro attività (quali imballaggi, olii esausti, ecc.): dal deposito temporaneo fino all'impianto di destino, considerando sia la delicata fase di applicazione della normativa ADR, sia il profilo delle responsabilità a carico delle imprese.

Nota di riservatezza

I presenti materiali sono messi a disposizione ai fini del labmeeting e costituiscono produzioni originali; laddove si faccia riferimento a fonti esterne queste sono state esplicitamente indicate.

Gli stessi e le informazioni fornite sono da considerarsi riservati e non possono essere riprodotti o copiati, in tutto o in parte, né diffusi a terzi, ferma restando la possibilità di utilizzo interno per esigenze operative connesse allo svolgimento dell'attività di impresa.

La violazione di quanto sopra comporta l'esposizione alle relative azioni per far valere le ulteriori responsabilità connesse dinanzi alle competenti Autorità.

Programma:

Sessione antimeridiana

- **la corretta gestione del deposito temporaneo delle batterie al piombo – ZOPPELLARI**
- **la norma ADR e la corretta applicazione alla gestione del rifiuto “batterie al piombo” – BONFATTI**
- **impianti di destino dei rifiuti – CHEMERI**

Sessione pomeridiana

- **la qualifica dei fornitori (trasportatori – impianti di destino) e cenni sulla gestione documentale: FIR, registri c/s e SISTRI – MAGNANTE**
- **il sistema sanzionatorio e le responsabilità delle Aziende (D.Lgs. 231/01) – MIRTI**

Relatori

>Rave
nna
21.22.23
maggio 2014

Dott. Filippo BONFATTI

*Consulente Ambientale Senior e Advisor ADR presso ECORICERCHE S.r.l.
Membro effettivo della Electrochemical Society Inc. di Pennington, New Jersey
e della International Society of Electrochemistry di Frauenfeld, Svizzera.
Autore per ARS edizioni dei libri “La gestione ambientale dei rifiuti” e “La
gestione dei rifiuti chimici di laboratorio”.*

Ing. Francesca CHEMERI

*Ingegnere chimico, Responsabile del Servizio Valutazioni e Autorizzazioni
Ambientali del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna
coordina e attua gli adempimenti, i procedimenti e le elaborazioni di carattere
istruttorio e tecnico-amministrativo riconducibili alle procedure di VIA/screening,
Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA), Autorizzazioni Uniche Ambientali
(AUA) e autorizzazioni ambientali settoriali relative alle matrici aria, acqua,
fanghi, rifiuti e bonifiche*



Relatori

Dott. Vito Emanuele MAGNANTE

Responsabile della Divisione Gestione Rifiuti-Ambiente in ECORICERCHE S.r.l., con oltre quindici anni di attività nel settore ambientale in qualità di consulente e responsabile tecnico in ambito di trasporto e di smaltimento di rifiuti

Avv. Lucia MIRTI

Responsabile Settore Normativa Ambientale, svolge la propria attività presso IREN EMILIA SpA – Gruppo IREN SpA. Si occupa di gestione contenziosi in materia ambientale, supporto A.D. e Dirigenti, organizza e gestisce attività formativa in materia ambientale in ambito del Gruppo IREN

Ing. Paolo ZOPPELLARI

Ingegnere chimico. Consulente in materia ambientale e di sicurezza per aziende ed enti pubblici da oltre quindici anni, in particolare in ambito gestione rifiuti, aziende a rischio di incidente rilevante e produzione di energia da fonti rinnovabili, si occupa di VIA, AIA, Sistemi di Gestione e audit ambientali e di sicurezza e collaudo di impianti di trattamento e gestione rifiuti. Consulente Tecnico in ambito giudiziale e stragiudiziale in materia ambientale, è autore di numerose pubblicazioni tecnico-normative in particolare in materia di rifiuti e rischio di incidente rilevante, in cui svolge anche attività di formazione.



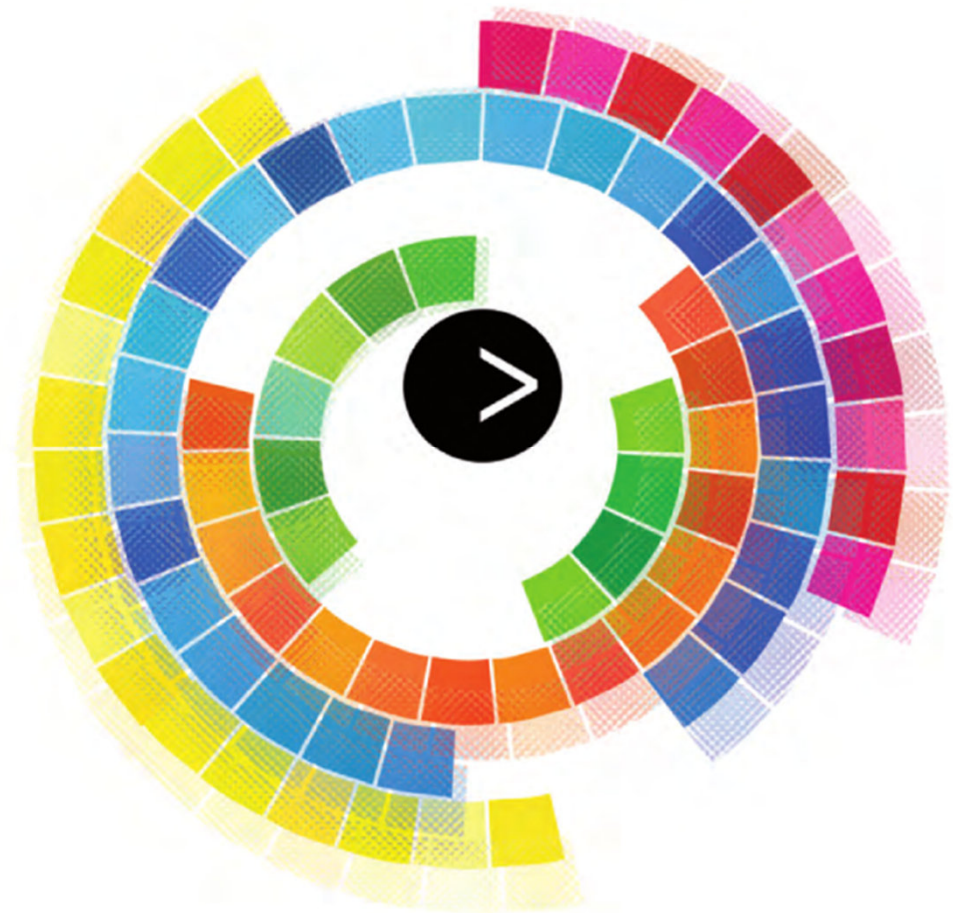
Labmeeting 3 – La gestione dei rifiuti: tra obblighi e responsabilità

Fare i conti
con l'ambiente
Rifiuti acqua energia
Ravenna
21.22.23
maggio 2014

Argomento:

La corretta gestione del deposito temporaneo delle “batterie al piombo”

Ing. Paolo ZOPPELLARI
Zoppellari & Associati Srl



Valutazione
Impatto
Ambientale

Collaudi e
perizie

Autorizzazioni
in campo
ambiente

zoppellari
&
associati
società di ingegneria

Ambiente

Sicurezza

Rischio
incidente
rilevante

Consulenza
ad ampio
spettro nel
settore rifiuti

Fare consulenza...

Espressione di pareri

- Classificazione dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06)
- Ammissibilità in discarica (D.Lgs. n. 36/03 – D.M. 27/09/2010)
- Tossico / Nocivo (D.C.I. 27/07/1984)

Ed inoltre:

- Pareri / consulenze su attribuzione CER
- Consulenza tecnica di parte ed attività peritale
- Applicabilità della norma in materia di rischio di incidente rilevante al settore gestione rifiuti

Fare consulenza... (2)

- Infrazioni e sanzioni nel campo della gestione dei rifiuti
- Procedimenti penali relativi alla gestione di impianti di trattamento rifiuti
- Obblighi del gestore in materia di verifica della classificazione del rifiuto in ingresso all'impianto

Rifiuti e rischio di incidente rilevante

[...] sono da considerare assoggettabili alle norme sul rischio di incidente rilevante gli stabilimenti in cui sono svolte le attività di gestione di rifiuti pericolosi con particolare attenzione, date le quantità e le tipologie di rifiuti usualmente presenti, agli stoccaggi provvisori, all'incenerimento ed ai trattamenti di tipo chimico - fisico.

*La “Direttiva Seveso” si applica anche ai rifiuti pericolosi,
in Rifiuti, bollettino di informazione normativa n. 125 (1/06)*

Oneri del produttore del rifiuto

- Classificazione dei rifiuti prodotti
- **Gestione del deposito temporaneo**
- Corretto avvio a smaltimento o recupero presso impianti autorizzati e mediante trasportatori autorizzati
- Accertamento dell'avvenuto conferimento presso l'impianto di destinazione del rifiuto
- Redazione e tenuta della documentazione prevista (FIR, Registri C/S, SISTRI, ...)

La corretta classificazione

La distinzione tra **rifiuti pericolosi e non pericolosi** ha effetti:

- sui regimi autorizzativi ed abilitativi
- sugli obblighi di registrazione e comunicazione annuale
- sul divieto di miscelazione
- sul sistema sanzionatorio

ed inoltre

- sulle modalità di **deposito temporaneo**: deve essere effettuato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose
- sulle modalità di trasporto: i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme in materia
- sulla documentazione: il formulario deve essere compilato precisando se il rifiuto è sottoposto alla normativa ADR/RID

Il Deposito temporaneo

E' il **raggruppamento** dei rifiuti effettuato, **prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti**, nel rispetto di:

- Limiti temporali e/o quantitativi
- Caratteristiche dei rifiuti
- Norme tecniche
- Norme sulle sostanze pericolose

**Il deposito temporaneo non
deve essere autorizzato**

Case history: batterie al piombo

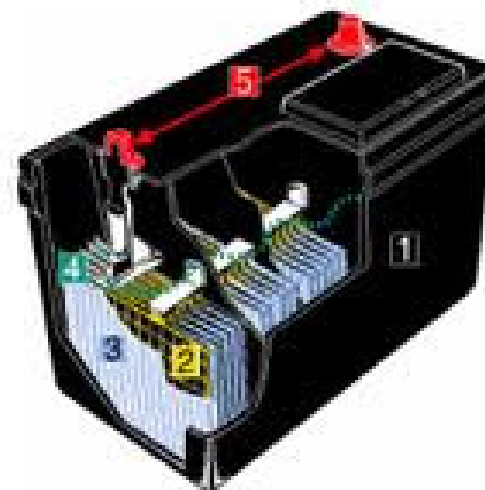
Possibili CER

16 06 01* batterie al piombo

... oppure ...

20 01 33* batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

Sono comunque rifiuti pericolosi per origine



Le batterie al piombo sono pericolose per ...

Il contenuto di **Piombo**

I cui composti sono classificati con voce generica ex **Dir. 67/548** come

Tossici per la riproduzione 	Nocivi 	Pericolosi per l'ambiente acquatico 
Repr. Cat. 1; R61 Repr. Cat. 3; R62	Xn; R20/22	N; R50-53

e sono classificati con voce generica ex **Reg. 1272/08** come

Tossici per la riproduzione 	Tossici  	Pericolosi per l'ambiente acquatico 
Repr. 1A; H360Df	Acute Tox. 4; H332, H302 STOT RE 2; H373	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410

Le batterie al piombo sono pericolose anche per ...

Il contenuto di **acido solforico**

Classificato ex **Dir. 67/548** come

Corrosivo

C; R35



ed ex **Reg. 1272/08** come

Corrosivo per la pelle

Skin Corr. 1A; H314



Il Deposito temporaneo

Quindi parliamo di:

- 1) Criterio temporale o quantitativo**
- 2) Caratteristiche dei rifiuti: i POP
- 3) Norme tecniche per il deposito
- 4) Norme sulle sostanze pericolose: regolamentazione CLP/GHS per classificazione/etichettatura delle sostanze pericolose

Deposito temporaneo: limiti e tempistiche

I rifiuti devono essere avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento

- a) con **cadenza almeno trimestrale**, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- b) quando il **quantitativo** di rifiuti in deposito raggiunge i **30 m³ di cui al massimo 10 m³ di rifiuti pericolosi.**

In ogni caso il deposito temporaneo **non può avere durata superiore ad un anno.**

Il criterio scelto deve risultare inequivocabilmente nella documentazione aziendale (ad es. procedure)

Il Deposito temporaneo

Quindi parliamo di:

1) Criterio temporale o quantitativo

2) Caratteristiche dei rifiuti: i POP

3) Norme tecniche per il deposito

4) Norme sulle sostanze pericolose: regolamentazione CLP/GHS per classificazione/etichettatura delle sostanze pericolose

Persistent Organic Pollutants (POPs)

Il Regolamento (CE) 850/2004 e s.m.i. attua quanto previsto dalla Convenzione di Stoccolma del 2004 sui POP, ossia

sostanze organiche che rimangono intatte per molti anni e che risultano particolarmente bioaccumulabili, con livelli di tossicità non trascurabili per la salute umana e per l'ambiente

Il Regolamento è finalizzato a vietare, eliminandoli gradualmente o limitandone l'uso, l'immissione in commercio dei POPs ed a ridurre al minimo il rilascio nell'ambiente di tali sostanze, contenendo specifiche disposizioni sui rifiuti costituiti da POPs o da essi contaminati.

POPs e deposito temporaneo

D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli **inquinanti organici persistenti** di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento ...

Sostanza	Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a)
Tetrabromodifeniletere $C_{12}H_6Br_4O$	
Pentabromodifeniletere $C_{12}H_5Br_5O$	
Esabromodifeniletere $C_{12}H_4Br_6O$	
Eptabromodifeniletere $C_{12}H_3Br_7O$	
Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) $C_8F_{17}SO_2X$ ($X = OH$, sale metallico ($O-M^+$), alogenuro, ammidi e altri derivati compresi i polimeri)	
Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF)	15 µg/kg
DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano)	50 mg/kg
Clordano	50 mg/kg
Esaclorocicloesani, compreso il lindano	50 mg/kg
Dieldrin	50 mg/kg
Endrin	50 mg/kg
Eptacloro	50 mg/kg
Esaclorobenzene	50 mg/kg
Clordecone	50 mg/kg
Aldrin	50 mg/kg
Pentaclorobenzene	50 mg/kg
Bifenili policlorurati (PCB)	50 mg/kg
Mirex	50 mg/kg
Toxafene	50 mg/kg
Esabromobifenile	50 mg/kg

Il Deposito temporaneo

Quindi parliamo di:

1) Criterio temporale o quantitativo

2) Caratteristiche dei rifiuti: i POP

3) Norme tecniche per il deposito

4) Norme sulle sostanze pericolose: regolamentazione CLP/GHS per classificazione/etichettatura delle sostanze pericolose

Deposito temporaneo: norme tecniche

Il deposito temporaneo deve essere effettuato:

- per **categorie omogenee** di rifiuti;
- nel rispetto delle relative **norme tecniche**;
- per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle **norme** che disciplinano il deposito delle **sostanze pericolose** in essi contenute.

Devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose

Non esiste una raccolta di norme tecniche esplicitamente individuate

Per lo stoccaggio di batterie al piombo possono essere assunte quali norme tecniche:

- Buone pratiche di gestione e D.C.I. 27/07/1984
- D.Lgs. n. 188/2008 e s.m.i.
- D.M. Ambiente n. 20/2011

Imballaggi ed etichette

- I pittogrammi di pericolo hanno la forma di un quadrato poggiante su una punta.
- I pittogrammi di pericolo sono costituiti da un simbolo nero su fondo bianco, con un bordo rosso sufficientemente largo da risultare chiaramente visibile.
- Ogni pittogramma di pericolo copre almeno un quindicesimo della superficie minima dell'etichetta.
- La superficie minima di ogni pittogramma di pericolo non misura meno di 1 cm².

Capacità dell'imballaggio	Dimensioni dell'etichetta (in millimetri) per le informazioni di cui all'articolo 17	Dimensioni di ogni pittogramma (in millimetri)
Non superiore a 3 litri:	Possibilmente almeno 52 × 74	Non inferiori a 10 × 10 Possibilmente almeno 16 × 16
Superiore a 3 litri, ma non superiore a 50 litri:	Almeno 74 × 105	Almeno 23 × 23
Superiore a 50 litri, ma non superiore a 500 litri:	Almeno 105 × 148	Almeno 32 × 32
Superiore a 500 litri:	Almeno 148 × 210	Almeno 46 × 46

Il Deposito temporaneo

Quindi parliamo di:

- 1) Criterio temporale o quantitativo
- 2) Caratteristiche dei rifiuti: i POP
- 3) Norme tecniche per il deposito
- 4) Norme sulle sostanze pericolose: regolamentazione CLP/GHS per classificazione/etichettatura delle sostanze pericolose**

Categorie di pericolo, simboli ed etichette

- L'**Allegato D** al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. indica che *“per **sostanza pericolosa** si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche*
- Dal 20/01/2009 è entrato in vigore il **Regolamento CE n. 1272/2008** e s.m.i. (**CLP** - Classification, Labelling and Packaging - basato su GHS - Globally Harmonised System)

nuovo sistema di classificazione delle sostanze pericolose (GHS) con soppressione dell'Allegato I alla Direttiva 67/548 e sua trasposizione nell'Allegato VI del regolamento stesso

Regolamento CLP

- Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP): introduce il GHS innovando radicalmente il sistema di classificazione basato sulle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE:

1. Nuova classificazione ed etichettatura

- Classe di pericolo
- Categoria di pericolo (numero crescente per pericolosità decrescente della sostanza)

2. Nuove disposizioni per **etichettatura ed imballaggio** di particolari sostanze

3. Nuove indicazioni di **pericolo** (ex frasi di rischio)

4. Nuovi consigli di prudenza

Pericoli individuati dal CLP

Le tipologie di pericolo individuate si possono raggruppare in:

- Pericoli fisici
- Pericoli per la salute
- Pericoli per l'ambiente
- Pericoli supplementari per l'Unione Europea

Suddivisione in categorie di pericolo simile a quella della Direttiva, ma sono previste 4 categorie in più

CLP: pittogrammi

Pericoli fisici				
GHS01  Esplosivi	GHS02  Infiammabili	GHS03  Comburenti	GHS04  Gas	GHS05  Corrosivo
Pericoli per				
la salute				l'ambiente
GHS06  Tossico	GHS05  Corrosivo	GHS07  Tossico - irritazione	GHS08  Cancerogeno - mutageno	GHS09  Pericoloso per l'ambiente

www.ravenna2014.it

CLP: tabelle di conversione

Non è sempre possibile una univoca conversione
Esempio per R50, R53

Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE	Stato fisico della sostanza (se pertinente)	Classificazione secondo il presente regolamento		Nota
		Classe e categoria di pericolo	Indicazione di pericolo	
N R50	.	Aquatic. Acute 1	H400	.
N R50-53	.	Aquatic. Acute 1 Aquatic Chronic 1	H400 H410	.
N R51-53	.	Aquatic Chronic 2	H411	.
R52-53	.	Aquatic Chronic 3	H412	.
R53	.	Aquatic Chronic 4	H413	.

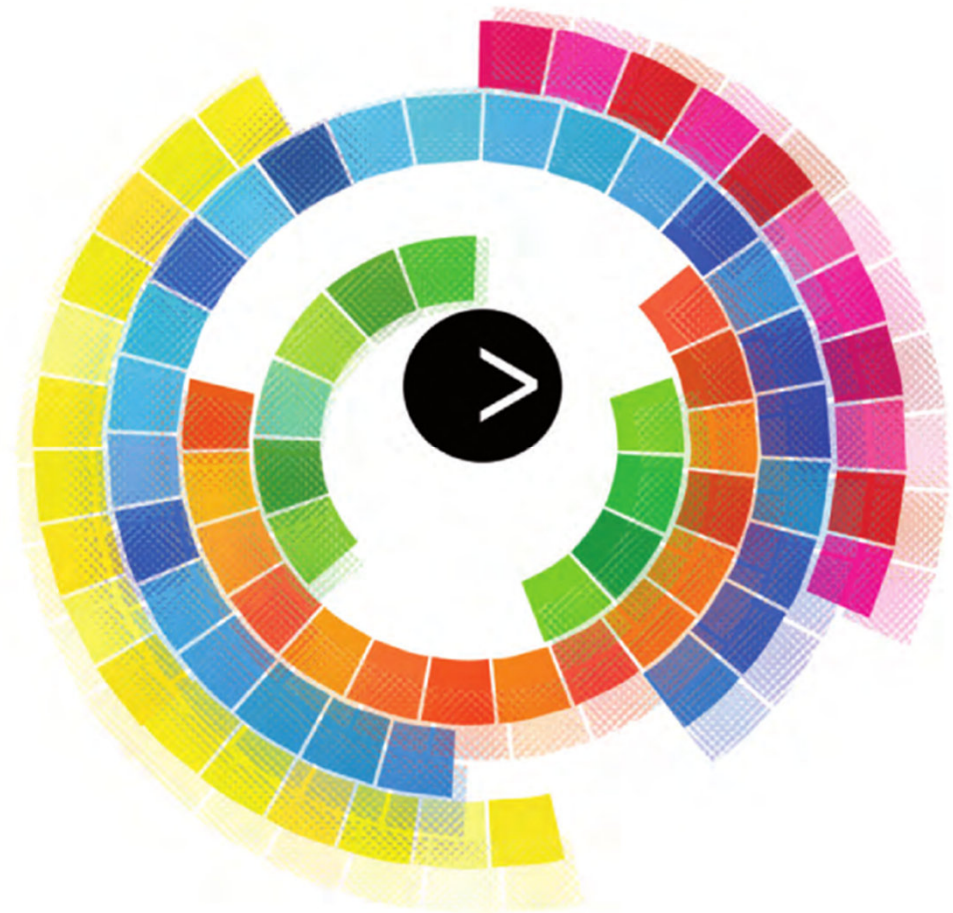
Labmeeting 3 – La gestione dei rifiuti: tra obblighi e responsabilità

Fare i conti
con l'ambiente
Rifiuti acqua energia
Rave
nna
21.22.23
maggio 2014

Argomento:

La norma ADR e la
corretta applicazione
alla gestione del rifiuto
“batterie al piombo”

Dr. Filippo Bonfatti
Ecoricerche S.r.l.



Ecoricerche S.r.l.

>Rave
nna
21.22.23
maggio 2014

Ecoricerche opera nel settore della consulenza tecnica dal 1992 in un unico complesso comprensivo degli uffici tecnici e amministrativi, dei laboratori e delle sale corsi, ed è accreditata ISO 9001 per lo svolgimento dei servizi tecnici alle aziende.

Ecoricerche è organizzata in DIVISIONI TECNICHE specializzate in specifici settori di intervento, quali:

- Ambiente
- Sicurezza
- Qualità
- Gestione Rifiuti / ADR
- Agroalimentare
- Laboratorio chimico
- Laboratorio microbiologico

The screenshot shows the Ecoricerche S.r.l. website. The header features the company logo and a navigation menu with links: Home, Chi siamo, Servizi, Formazione, Prodotti, and Approfondimenti. The main content area is divided into three columns. The left column, titled 'In Evidenza', highlights the company's ISO 9001:2008 certification and its commitment to environmental management. The middle column, titled 'Prodotti', lists services such as environmental analysis, waste management, and food safety. The right column, titled 'Servizi di Consulenza', describes the company's methodology for providing technical advice and training. The bottom section, titled 'Partners', lists various organizations and companies that Ecoricerche collaborates with. The website also features a sidebar with a search bar and a list of recent news items.

Ecoricerche S.r.l.

Via Regina Pacis 94 Sassuolo (MO)

www.ecoricerche.net

www.ravenna2014.it

A.D.R. - Acronimo di *Accord Dangereuses Route*

(European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road)

È l'accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada, firmato a Ginevra il 30 settembre 1957 e ratificato in Italia con legge 12 agosto 1962 n. 1839.

- **L'Accordo** in senso stretto (17 articoli ed un protocollo d'intesa)
 - Art.3: «Gli allegati del presente Accordo sono parte integrante dell'Accordo stesso»
- **Allegato A**, contenente le disposizioni generali e le disposizioni relative alle materie e oggetti pericolosi
- **Allegato B**, contenente le prescrizioni riguardanti i mezzi e le operazioni di trasporto



Merce pericolosa per l'ADR...

- può causare danni alla persona che la manipola;
- può causare danni a terzi ed alle cose di terzi;
- può causare danni all'ambiente;
- può compromettere la sicurezza del trasporto;



- Materie prime
- Sostanze
- Prodotti
- Oggetti
- **Rifiuti**



contraddistinti da un livello
effettivo di pericolosità, valutabile
tramite analisi o tramite
l'esperienza derivante dalla
conoscenza del ciclo produttivo che
ha generato la merce pericolosa



www.ravenna2014.it

Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188
**"Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile,
accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva
91/157/CEE"**

*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2008 – S.O.
n. 268*

Art. 12.
Smaltimento

«E' **vietato** lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti delle pile e degli accumulatori industriali e per veicoli, ad eccezione dei residui che sono stati sottoposti a trattamento o riciclaggio a norma dell'articolo 10, comma 1.»

Il Decreto 35/2010



Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35

"Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 marzo 2010, n. 58

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, sia all'interno dello Stato nazionale che tra gli Stati della Comunità europea, alle operazioni di carico e scarico, al trasferimento da un modo di trasporto ad un altro ed alle soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto.
2. Il presente decreto non si applica al trasporto di merci pericolose effettuato:
 - a) mediante veicoli, vagoni o unità navali che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime ovvero mediante navi in servizio governativo non commerciale;
 - b) mediante unità navali adibite alla navigazione marittima su vie navigabili marittime che si estendono nelle vie navigabili interne;
 - c) mediante traghetti che effettuano soltanto l'attraversamento di una via navigabile interna o di un porto; oppure
 - d) interamente all'interno del perimetro di un'area chiusa.



Articolo 168 - CdS

<< [Articolo 167 - CdS](#)

Art. 168.

[Articolo 169 - CdS](#) >>

Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi

1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni.
2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su strada, nonché le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali è regolata dagli allegati all'accordo di cui al comma 1 recepiti nell'ordinamento in conformità alle norme vigenti.
3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla commissione europea ai fini dell'autorizzazione, può prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni più rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato da veicoli, purché non relative alla costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e della salute, possono essere altresì classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1, ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorità competente, nonché i criteri e le modalità da seguire.

www.ravenna2014.it

Altre norme

- D.Lgs. n.152/2006 e smi: “In attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche in materia di trasporto dei rifiuti, di cui all'articolo 195, comma 2, lettera 1), e fermo restando quanto previsto dall'articolo 188-ter e dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 in materia di rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico, i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali. In particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose.”



DECRETO 24 gennaio 2011, n. 20: Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori. (11G0058)

(Gazzetta Ufficiale n. 60 del 14 marzo 2011) - In vigore dal 29 marzo 2011.

4) TRASPORTO BATTERIE

Tutti gli automezzi adibiti al trasporto delle batterie al piombo riempite con elettrolito o di recipienti contenenti acido solforico alle diverse concentrazioni devono essere dotati di congrue quantità di sostanza assorbente e neutralizzante per l'emergenza originata da eventuali sinistri sul percorso stradale o sversamenti accidentali durante le operazioni di carico e scarico.

Il quantitativo prescritto di sostanza estinguente da tenere a bordo di tali automezzi non deve essere inferiore a quello occorrente per neutralizzare il dieci per cento della soluzione acida trasportata. Viene peraltro fissato un quantitativo massimo di sostanza prescritta, corrispondente alla neutralizzazione di 50 litri di elettrolito.

I mezzi deputati ad intervenire in caso di incidenti debbono parimenti essere provvisti di una dotazione necessaria a neutralizzare almeno 50 litri di elettrolito.

Attori



Speditore, l'impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è considerato come speditore.

Imballatore, l'impresa che riempie con le merci pericolose gli imballaggi, compresi i grandi imballaggi e i GIR, e se il caso, prepara i colli ai fini del trasporto.

Caricatore, l'impresa che: (a) carica merci pericolose imballate, piccoli container o cisterne mobili in o su un veicolo o container; o (b) carica un container, un container per il trasporto alla rinfusa, un CGEM, un container-cisterna o una cisterna mobile su un veicolo.

Trasportatore, l'impresa che effettua il trasporto con o senza contratto di trasporto.

Attori



Destinatario, il destinatario secondo il contratto di trasporto. Se il destinatario designa un terzo conformemente alle disposizioni applicabili al contratto di trasporto, quest'ultimo è considerato come il destinatario ai sensi dell'ADR.

Se il trasporto si effettua senza contratto di trasporto, **l'impresa che prende in carico le merci pericolose** all'arrivo deve essere considerata come destinatario.

Scaricatore, l'impresa che: **(a) rimuove un container**, un container per il trasporto alla rinfusa, un CGEM, un container cisterna o una cisterna mobile da un veicolo; o **(b) scarica merci pericolose imballate**, piccoli container o cisterne mobili da un veicolo o da un container; o **(c) scarica merci pericolose da una cisterna** (veicolo-cisterna, cisterna smontabile, cisterna mobile o container-cisterna) o da un veicolo-batteria, da una MEMU o da un CGEM o da un veicolo, da un grande container o da un piccolo container per il trasporto alla rinfusa o da un container per il trasporto alla rinfusa.

Principali obblighi

SPEDITORE

- verifica ammissibilità su strada
- **classificazione delle materie**
- imballaggio, riempimento
- marcatura, etichettatura
- documentazione, informazioni
- carico e carico in comune

TRASPORTATORE

- idoneità del mezzo ed equipaggiamento
- abilitazione del conducente
- istruzione scritta
- verifica informazioni speditore
- eventuale carico e carico in comune
- segnalazione del mezzo (pannelli ed etichette)

DESTINATARIO

- verifica correttezza spedizione
- rimozione segnalazione
- scarico, pulizia e decontaminazione mezzo (ove previsto)
- **NON DIFFERISCE** la merce a meno di motivi particolari

www.ravenna2014.it

Classi di pericolo

CLASSE	MERCE PERICOLOSA
1	Materie e oggetti esplosivi
2	Gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione
3	Materie liquidi infiammabili
4.1	Materie solide infiammabili
4.2	Materie soggette ad accensione spontanea
4.3	Materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili
5.1	Materie comburenti
5.2	Perossidi organici
6.1	Materie tossiche
6.2	Materie infettanti
7	Materie radioattive
8	Materie corrosive
9	Materie e oggetti pericolosi di altra natura

Classificazione delle materie

SPEDITORE

Ogni materia pericolosa, oltre ad essere inquadrata in una classe, deve anche essere individuata singolarmente, ricorrendo alla sua denominazione chimica che a precisi codici identificativi. Per codice di identificazione si intende il numero attribuito nelle Raccomandazioni di Trasporto pubblicate dalle Nazioni Unite. Questo numero "UN number" o **numero ONU** è costituito da 4 cifre e individua ogni sostanza o gruppi di sostanze affini per proprietà e tipo di pericolo.

Il numero ONU è solo per il trasporto di merci pericolose, non ha nessuna attinenza con il nome chimico del prodotto; mentre il **codice CAS** (*Chemical Abstract Service* della società chimica americana) o il **numero CEE** introdotta dalla la direttiva CEE 67/548 ed importante per le etichette delle confezioni.

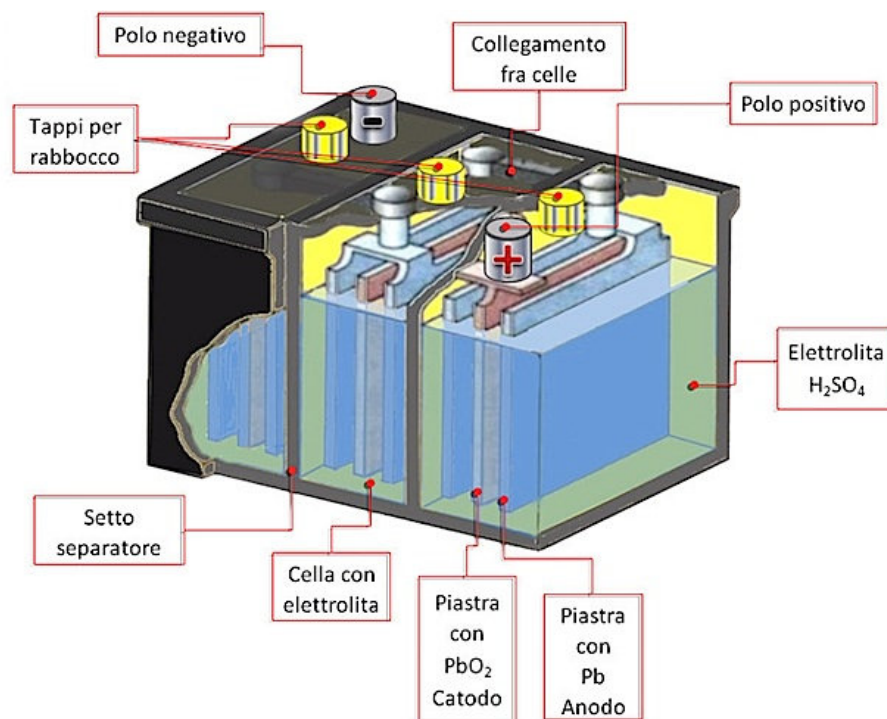
Il trasporto di merci pericolose secondo l'ADR prevede 4 tipologie: trasporto in colli, trasporto in contenitori (piccoli o grandi), trasporto in cisterne e contenitori-cisterna, e trasporto alla rinfusa.

Numero di pericolo
(Kemler), legato alla
classe ADR



CODICE della MATERIA
n° (O.N.U.)

Pericolo ADR degli accumulatori al Piombo



CORROSIVO !!!

CLASSE 8 - ADR

ALTRI PERICOLI

NO ADR

Classe 8 materie corrosive

Rischio principale: corrosività

Rischi secondari: infiammabilità, corrosività, comburenza

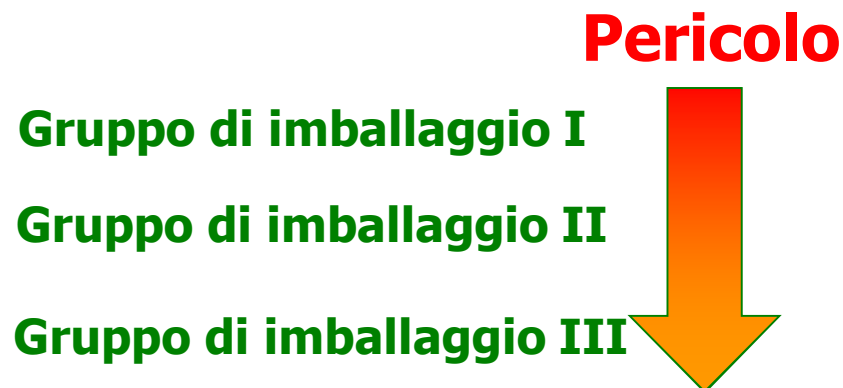


Comprende le materie che, per azione chimica:

- attaccano i tessuti epiteliali della pelle e delle mucose;
- corrodono i metalli (*acciaio, alluminio*);
- formano un liquido corrosivo solo in presenza d'acqua o che, in presenza dell'umidità naturale dell'aria, producono vapori o nebbie corrosive.

Le materie che non sono classificate come corrosive secondo le Direttive 67/548/CEE o 1999/45/EC e che non sono corrosive per i metalli possono essere considerate come non appartenenti alla classe 6.1.

Gradi di pericolo



Gruppo di imballaggio, ai fini dell'imballaggio, un gruppo al quale sono assegnate certe materie in funzione del grado di pericolo che presentano per il trasporto. I gruppi di imballaggio hanno i seguenti significati che sono precisati nella parte 2:

gruppo di imballaggio I: materie molto pericolose;

gruppo di imballaggio II: materie mediamente pericolose;

gruppo di imballaggio III: materie poco pericolose



GLI ACCUMULATORI NON HANNO UN GRUPPO DI IMBALLAGGIO MA SI CONFORMANO, A LIVELLO GESTIONALE, AL **III GRUPPO**

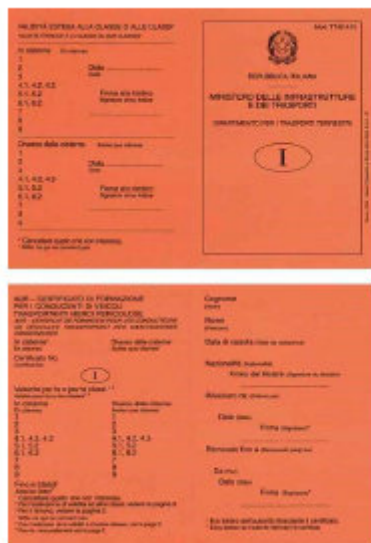
FORMAZIONE ADR OBBLIGATORIA

Le persone impiegate presso gli operatori ADR, il cui campo d'attività comprende il trasporto di merci pericolose, **devono avere una formazione** rispondente alle esigenze che le loro attività e responsabilità comportano durante il trasporto di merci pericolose. I dipendenti devono essere addestrati conformemente a quanto prescritto dall'ADR prima di assumere delle responsabilità e devono svolgere funzioni, per le quali la formazione richiesta non è ancora stata fornita, solamente sotto la supervisione di una persona addestrata.

La formazione deve essere periodicamente integrata con corsi di aggiornamento per tenere conto dei cambiamenti nelle regolamentazioni

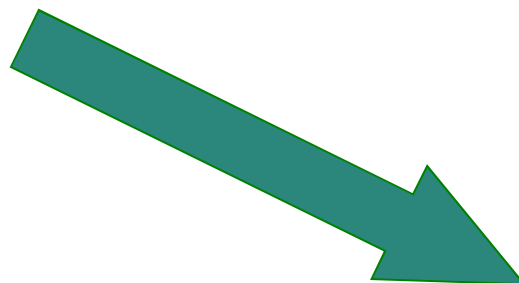
Delle **registrazioni della formazione ricevuta** devono essere conservate dal datore di lavoro e rese disponibili al dipendente o all'autorità competente su richiesta. Le registrazioni della formazione devono essere verificate all'atto di una nuova assunzione.

Certificato del conducente



Il **CFP**, o patentino, permette 4 abilitazioni:
1 base, merce pericolosa, colli, tranne radioattivi ed esplosivi;
2 con cisterna (tutto più radioattivi ed esplosivi);
3 esplosivi;
4 radioattivi.

Il CFP base 1 serve sempre, poi può cambiare;
vale 5 anni e viene rinnovato entro l'ultimo anno.



Modello di certificato di formazione del conducente di veicoli che trasportano merci pericolose

ADR - CERTIFICATO DI FORMAZIONE DEL CONDUCENTE	
**	
1. (CERTIFICATO N°)*	
2. (COGNOME)*	
3. (NOME)*)*	
4. (DATA DI NASCITA gg/mm/aaaa)*	
5. (NAZIONALITÀ)*	
6. (FIRMA DEL CONDUCENTE)*	
7. (ORGANISMO RILASCIANTE)*	
8. (VALIDO FINO A gg/mm/aaaa)*	
VALIDO PER LA O LE CLASSI O I NUMERI ONU	
IN CISTERNE	DIVERSO DALLE CISTERNE
9. (Classe o Numero(i) ONU)*	10. (Classe o Numero(i) ONU)*

Istruzione scritta ADR

[illegible]

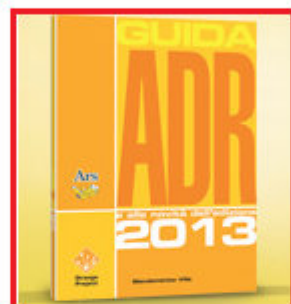
Fichieri di pericolo e marcatura	Caratteristiche di pericolosità	Chiarimenti internazionali
(1)	(2)	(3)
Materia corrosiva  5.1	Rischio di ustioni sul corpo Rischio di ustioni chimiche a contatto con sostanze infiammabili	Evitare assolutamente la contatto infuocato e i combustibili facilmente accendibili.
Possibile esplosione  5.2	Rischio di decomposizione chimica ad alta temperatura, a contatto con altre sostanze come acidi, ossigeno o ossidi (pericolosi e tossici), per formare un gas che può comportare lo sviluppo di gas a esplosione facilmente infiammabili	Evitare assolutamente ogni contatto infuocato e i combustibili facilmente accendibili.
Materia tossica  6.1	Rischio di intossicazione Rischio per animali acquatici e sistemi legati	Usare la maschera di protezione d'emergenza
Materia irritante  6.2	Rischio di ustione Rischio per animali acquatici e sistemi legati	
Materiali radioattivi  7A  7B  7C  7D	Rischio di inquinamento esteso ed istantaneo	Limitare il tempo d'esposizione
Materiali forti  7E	Rischio di reazione chimica a contatto	
Materia nociva  9	Rischio di ustioni Possibile reazione esothermica che libera l'ossigeno e con altre sostanze Rischio per animali acquatici e sistemi legati	Prevenire la dispersione delle perdite di contatto in ambienti acquatici o nei sistemi legati
Materia a esplosione pericolosa da uso 	Rischio di ustione Rischio di esplosione Rischio d'inquinazione Rischio per animali acquatici e sistemi legati	Prevenire la dispersione delle perdite di contatto in ambienti acquatici o nei sistemi legati

NOTE 1: Per le merci pericolose con rischi multipli e per i carichi misti, devono essere osservate le disposizioni applicabili ad ogni rubrica.

NOTE 2: Le ulteriori istruzioni qui sopra indicate possono essere adottate in relazione alle classi di merci pericolose trasportate e al mezzo di trasporto.

Classificazione dei RIFIUTI

Non esistono disposizioni ambientali che indicano come assimilare in modo certo rifiuti pericolosi alla codifica delle merci pericolose



**Questo perché non esiste
una correlazione diretta
tra Disciplina ADR e
Normativa Rifiuti**

Definizione di rifiuto

Codice dell'ambiente



■ Art 183, comma 1

- a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il **detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi**;
- b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che **presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I** della parte quarta del presente decreto;

■ Art. 184

- 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che **recano le caratteristiche di cui all'allegato I** della parte quarta del presente decreto.

ADR

"Rifiuti", materie, soluzioni, miscele o oggetti che non possono essere utilizzati come tali, ma che **sono trasportati per essere trattati, smaltiti in una discarica o eliminati per incenerimento o con altro metodo**;

ADR

Classe 3 : LIQUIDI INFIAMMABILI

- Sono liquide
- Hanno a 50° C una pressione di vapore max di 3 bar e non sono completamente gassose a 20° C alla pressione standard
- Hanno un punto di infiammabilità massimo di **60° C**

RIFIUTI

H 3A : FACILMENTE INFIAMMABILI

H 3B : INFIAMMABILI

- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili),

- sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a **55 °C;**

Documento di trasporto ADR

Formulario rifiuti – D.D.T. ADR

D.M. 145 del 1 aprile 1998:
Formulario identificativo del rifiuto

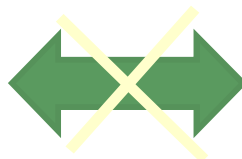
art. 3 c. 1: "fatta salva la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose"

ADR:

5.4.1.4.2: "Le informazioni sui pericoli presentati dalle merci da trasportare ... possono essere incorporate o combinate ad un documento di trasporto o ad un documento di uso corrente relativo alle merci"

SISTRI – D.D.T. ADR

SISTRI



ADR:

5.4.1.4.2: ...

La presentazione delle informazioni sul documento (o l'ordine di trasmissione dei dati corrispondenti mediante l'utilizzazione di tecniche fondate sul trattamento elettronico dei dati (EDP) o lo scambio di dati informatici (EDI)) deve essere conforme alle indicazioni del 5.4.1.1.1."

www.ravenna2014.it

Check list controlli ADR

14.12.2004

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/23

DIRETTIVA 2004/112/CE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2004

**che adegua al progresso tecnico la direttiva 95/50/CE del Consiglio sull'adozione di procedure
uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

GLI ACCUMULATORI ESAUSTI - approfondimento

>Rave
nna
21.22.23
maggio 2014



©Prawny * illustrationsOf.com/49140



www.ravenna2014.it

Pericoli

1. Acido solforico contenuto negli accumulatori (corrosivo)

2. Piombo degli elettrodi (nocivo o tossico, pericolo ambientale)



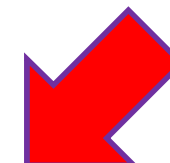
UN 2794



UN #	Nome	Classe
2794	ACCUMULATORI elettrici RIEMPITI DI ELETTROLITA LIQUIDO ACIDO BATTERIES, WET, FILLED WITH ACID electric storage	

7a	Quantità limitate	1 L
7b	Quantità esenti	E0
8	Imballaggio - Istruzioni	P801 P801a
9a	Imballaggio - Disposizioni speciali	--
9b	Imballaggio - Imballaggio in comune	--
10	Cisterne mobili - Istruzioni di trasporto	--
11	Cisterne mobili - Disposizioni speciali	--
12	Cisterne ADR - Codice cisterna	--
13	Cisterne ADR - Disposizioni speciali	--
14	Veicolo per il trasporto in cisterna	--
15	Categoria di trasporto (Codice di restriz. in galleria)	3 (E)

1	N° ONU	2794
2	Designazione (IT)	ACCUMULATORI elettrici RIEMPITI DI ELETTROLITA LIQUIDO ACIDO
2	Designazione (EN)	BATTERIES, WET, FILLED WITH ACID electric storage
3a	Classe	8 Materie corrosive
3b	Codice di classificazione	C11 Materie corrosive senza rischio sussidiario e oggetti contenenti tali materie - Oggetti
4	Gruppo di imballaggio	--
5	Etichette	8 
6	Disposizioni speciali	295 Non è necessario che ogni accumulatore sia marcato ed etichettato individualmente, se il pallet reca marchi ed etichette appropriati. 598 I seguenti oggetti non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR: (a) Gli accumulatori nuovi, quando: - siano sistemati in modo tale che non possano scivolare, cadere o danneggiarsi; - siano muniti di mezzi di presa, salvo il caso d'impilamento, per esempio su pallet; - non presentino esteriormente alcuna traccia pericolosa d'alcali o acidi; - siano protetti contro i cortocircuiti. (b) Gli accumulatori usati, quando: - non presentino danneggiamenti dei loro contenitori; - siano sistemati in modo tale che non possano perdere, scivolare, cadere o danneggiarsi, per esempio impilati su pallet;



Contenitori per accumulatori

P801	ISTRUZIONE DI IMBALLAGGIO	P801
Questa istruzione si applica agli accumulatori, nuovi ed usati (N° ONU 2794, 2795 e 3028).		
I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1, ad eccezione del 4.1.1.3 e 4.1.3		
(1) Imballaggi esterni rigidi; (2) Gabbie di legno; (3) Pallet.		
Disposizioni supplementari: 1. Gli accumulatori devono essere protetti in modo da evitare i cortocircuiti; 2. Gli accumulatori impilati devono essere sistemati in modo adeguato in strati separati da uno strato di materiale non conduttore; 3. I morsetti degli accumulatori non devono in nessun caso sopportare il peso di altri elementi sovrapposti; 4. Gli accumulatori devono essere imballati o sistemati in modo da impedire ogni movimento accidentale. Se è utilizzato un materiale d'imbottitura, questo deve essere inerte.		
P801a	ISTRUZIONE DI IMBALLAGGIO	P801a
Questa istruzione si applica agli accumulatori usati con N° ONU 2794, 2795, 2800 e 3028.		
Le casse per accumulatori di acciaio inossidabile o di plastica rigida, di capacità massima 1 m ³ , sono autorizzate alle seguenti condizioni:		
(1) Le casse per accumulatori devono essere resistenti alle materie corrosive contenute negli accumulatori; (2) Nelle normali condizioni di trasporto nessuna materia corrosiva deve filtrare dalle casse per accumulatori e nessun'altra materia (per esempio l'acqua) deve potervi penetrare. Nessun residuo pericoloso delle materie corrosive contenute negli accumulatori deve aderire all'esterno delle casse per accumulatori; (3) L'altezza di carico degli accumulatori non deve superare il bordo superiore delle pareti laterali delle casse per accumulatori; (4) Nessuna batteria di accumulatori contenenti materie o altre merci pericolose che rischiano di reagire pericolosamente tra loro deve essere sistemata in una cassa per accumulatori; (5) Le casse per accumulatori devono essere: (a) coperte; oppure (b) trasportate in veicoli chiusi o telonati o in container chiusi o telonati.		

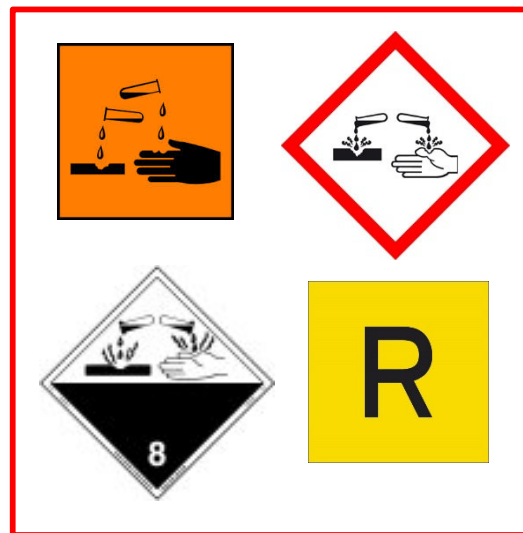
ETICHETTE e PITTOGRAMMI



NUOVO



ESAUSTO



80
2794



www.ravenna2014.it

Deroga accordo M222

Multilateral Agreement M 222 under section 1.5.1 of ADR on the carriage of certain wastes containing dangerous goods

5. Marcatura dei colli

Le disposizioni del capitolo 5.2 ADR, sulla marcatura dei colli si applica con le seguenti deroghe:

- 5.1. Le etichette possono essere apposte sull'imballaggio, come prescritto al 5.2.2.1.6 dell'ADR, ultima frase, anche nei casi, in cui i requisiti specificati nella disposizione di cui sopra non sono soddisfatte.
- 5.2. Non è richiesta l'apposizione del marchio "materia pericolosa per l'ambiente".

6. Informazioni nel documento di trasporto

Le disposizioni della sezione 5.4.1 dell'ADR sulle informazioni contenute nel documento di trasporto si applicano con le seguenti deroghe:

- 6.1. La quantità di merci pericolose secondo 5.4.1.1.1 (f) ADR può essere stimata.
- 6.2. Per i mezzi di contenimento vuoti conformemente al punto 5.4.1.1.6 dell'ADR, è sufficiente una descrizione generale del carico o di una parte di essa invece del numero e della descrizione dei colli richiesti secondo il 5.4.1.1.1 (e) dell'ADR.
- 6.3. L'indicazione supplementare "pericoloso per l'ambiente" secondo 5.4.1.1.18 ADR, non è richiesto.
- 6.4. Sul documento di trasporto deve essere riportata la dizione "trasporto secondo 1.5.1 ADR (M222)".

7. Altre disposizioni

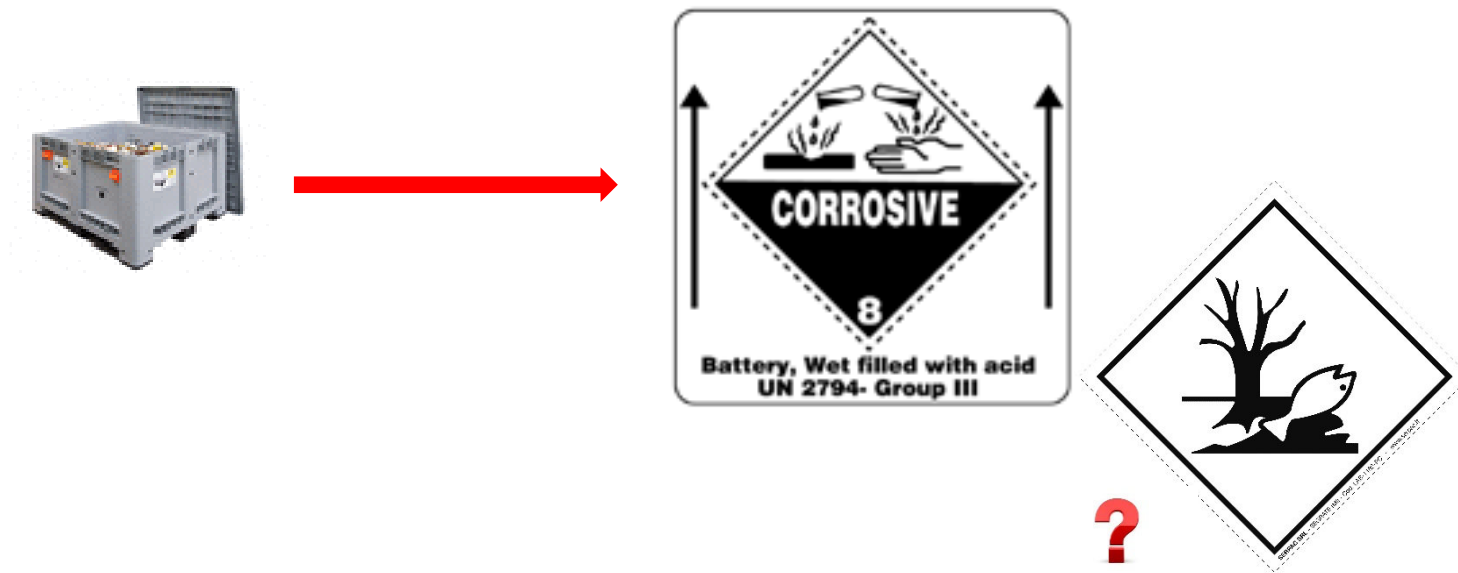
Si applicano tutte le altre disposizioni pertinenti dell'ADR.

8. Campo di applicazione

Il presente accordo si applica a decorrere dal 2 agosto 2010 fino al 1 agosto 2015 per i trasporti tra le Parti contraenti l'ADR, che hanno firmato questo accordo a meno che non avvenga, prima di tale data, la revoca da parte di almeno uno dei firmatari, nel qual caso restano in vigore solo per i trasporti tra le Parti contraenti l'ADR che hanno firmato ma non hanno revocato tale accordo, sul loro territorio, fino a tale data.

Disposizione speciale n.295

- Non è necessario che ogni accumulatore sia marcato ed etichettato individualmente, se il pallet reca marchi ed etichette appropriati.



Disposizione speciale n.598



I seguenti oggetti non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.

(a) Gli accumulatori nuovi, quando:

- siano sistemati in modo tale che non possano scivolare, cadere o danneggiarsi;
- siano muniti di mezzi di presa, salvo il caso d'impilamento, per esempio su pallet;
- non presentino esteriormente alcuna traccia pericolosa d'alcali o acidi;
- siano protetti contro i cortocircuiti.

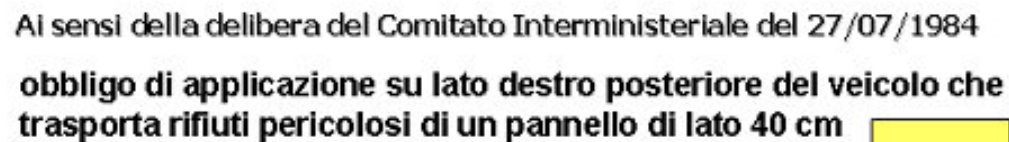
(b) Gli accumulatori usati, quando:

- non presentino danneggiamenti dei loro contenitori;
- siano sistemati in modo tale che non possano perdere, scivolare, cadere o danneggiarsi, per esempio impilati su pallet;
- gli oggetti non presentino esteriormente nessuna traccia pericolosa d'alcali o acidi;
- siano protetti contro i cortocircuiti.

Per "accumulatori usati" s'intendono accumulatori trasportati in vista di un loro riciclaggio al termine del periodo di normale utilizzo.



www.ravenna2014.it



*Trasporto alla rinfusa (secondo DS VV14)

VV14

- (1) Gli accumulatori usati possono essere trasportati alla rinfusa in veicoli o container attrezzati in maniera speciale. I grandi container di plastica non sono autorizzati. I piccoli container di plastica devono poter resistere, a pieno carico, senza rottura, ad una caduta da una altezza di 0,80 m, su una superficie dura e a -18°C.

- (2) I compartimenti di carico dei veicoli o dei container devono essere di acciaio resistente alle materie corrosive contenute negli accumulatori. Acciai meno resistenti sono autorizzati se la parete è sufficientemente spessa o munita di una fodera o rivestimento di plastica resistente alle materie corrosive.

I compartimenti di carico dei veicoli o dei container devono essere progettati in modo da resistere ad ogni carica elettrica residua ed ad ogni urto dovuto agli accumulatori.

NOTA: È considerato come resistente un acciaio che presenti una diminuzione progressiva massima di 0,1 mm per anno per azione delle materie corrosive.

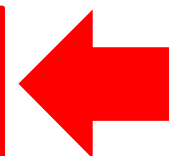
- (3) Il compartimento di carico del veicolo o del container deve essere garantito, per costruzione, contro ogni perdita di materia corrosiva durante il trasporto. I compartimenti di carico aperti devono essere chiusi mediante un materiale resistente alle materie corrosive.

- (4) Prima del carico deve essere verificato lo stato dei compartimenti di carico dei veicoli o dei container, come pure dei loro equipaggiamenti. I veicoli o i container i cui compartimenti di carico siano danneggiati non devono essere caricati.

L'altezza del carico dei compartimenti di carico dei veicoli o dei container non deve superare il bordo superiore delle pareti.

- (5) I compartimenti di carico dei veicoli o dei container non devono contenere accumulatori contenenti materie differenti, né altre merci suscettibili di reagire pericolosamente tra loro (vedere definizione di "reazione pericolosa" al 1.2.1).

Durante il trasporto nessun residuo pericoloso delle materie corrosive contenute negli accumulatori deve aderire all'esterno del compartimento di carico del veicolo o del container.



Occorre indicare sul ddt/fir:

- n.ONU
- designazione
- classificazione
- quantità
- numero e descrizione dei colli
- tutti gli altri dato previsti dalla normativa ambientale

UN 2794 ACCUMULATORI elettrici RIEMPITI
DI ELETTROLITA LIQUIDO ACIDO, 8 (E)

Se non si applica l'M222, aggiungere
«pericoloso per l'ambiente»

Prot. 0487/070311/FMI/as

Roma, 7 marzo 2011

Lettera Circolare

AI RACCOGLITORI INCARICATI
AGLI IMPIANTI DI RECUPERO
AI TRASPORTATORI

Oggetto: Caratteristiche di Pericolo (H) – Dlgs 152/2006 s.m.i.

In merito all'oggetto rileviamo che occasionalmente si creano problemi di redazione dei FIR di trasporto, sia in fase di raccolta/messa in riserva sia in fase di conferimento agli impianti di recupero/trattamento.

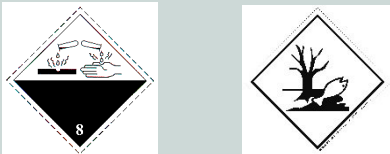
Abbiamo approfondito l'argomento sia al ns. interno che con l'ausilio di esperti del settore per giungere alle sottoindicate conclusioni.

Vi preghiamo d'ora in poi di attenerVi a quanto indicato per uniformare la documentazione di trasporto/messa in riserva e trasporto a impianti recupero onde evitare problemi di gestione (se le caratteristiche H tra trasporto e messa in riserva non coincidono non si possono prendere in carico i rifiuti):

CARATTERISTICHE DI PERICOLO (H) ADOTTATE DAL COBAT
PER I CER PERICOLOSI DA ESSO GESTITI

- CER 16.06.01* batterie al piombo H4-H5-H6-H8-H14
- CER 16.06.02* batterie al nichel-cadmio H4-H5-H6-H8-H14
- CER 16.06.03* batterie contenenti mercurio H5-H6-H14
- CER 16.06.06* elettroliti di batterie e accumulatori H4-H5-H8-H14
- CER 20.01.33* batterie e accumulatori di cui alle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03
H4-H5-H6-H8-H14

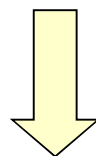
Riassumendo

CER	Frase H	Classificazione ADR	Etichetta
16.06.01*	H4, H5, H6, H8, H14	UN 2794 Classe 8 GI non applicabile (assimilato al III)	 
20.01.33*			

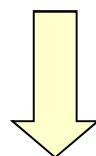
Consulente ADR abilitato

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35

“Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose”



Obbligo di nomina di un Consulente ADR abilitato per le aziende che effettuano carico, scarico e trasporto di merci pericolose



Art. 12 – Sanzioni relative al consulente alla sicurezza

Il legale rappresentante dell'impresa che non ottempera alla nomina del consulente ADR abilitato e' punito con

sanzione amministrativa pecuniaria fino a 36.000 euro

www.ravenna2014.it

CONCLUSIONI

- **ADR: disciplina tecnica trasversale e complementare a diverse normative:**
 - *Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08)*
 - *Sostanze e preparati pericolosi (Reach, CLP, schede di sicurezza,...)*
 - *Gestione rifiuti (D.Lgs. 152/06; Regolamento CE 1013/06)*
- **“Trasporto ADR” ≠ “riguarda solo il trasportatore”:** Obblighi per tutti i soggetti coinvolti nella filiera della movimentazione (dallo “speditore” al “destinatario”)
- Tutti gli addetti coinvolti devono essere obbligatoriamente formati. La **formazione obbligatoria** deve essere registrata e aggiornata periodicamente

- Correlazione **Normativa ADR – Normativa Rifiuti** particolarmente problematica: oggettiva difficoltà in termini di classificazione ai fini del trasporto su strada
- Salvo limitati casi di esenzione, obbligo del “**Consulente ADR**” abilitato
- Necessità di **P.O. – I.d.L. ADR** ed integrazione in Sistemi di Gestione Aziendale (ISO 14001, OHSAS 18001, Modello Organizzativo 231, ...)

Contatti

>Rave
nna
21.22.23
maggio 2014



Dr. Filippo Bonfatti
Ecoricerche S.r.l.
Via Regina Pacis, 94
41049 Sassuolo (MO)

f.bonfatti@ecoricerche.net



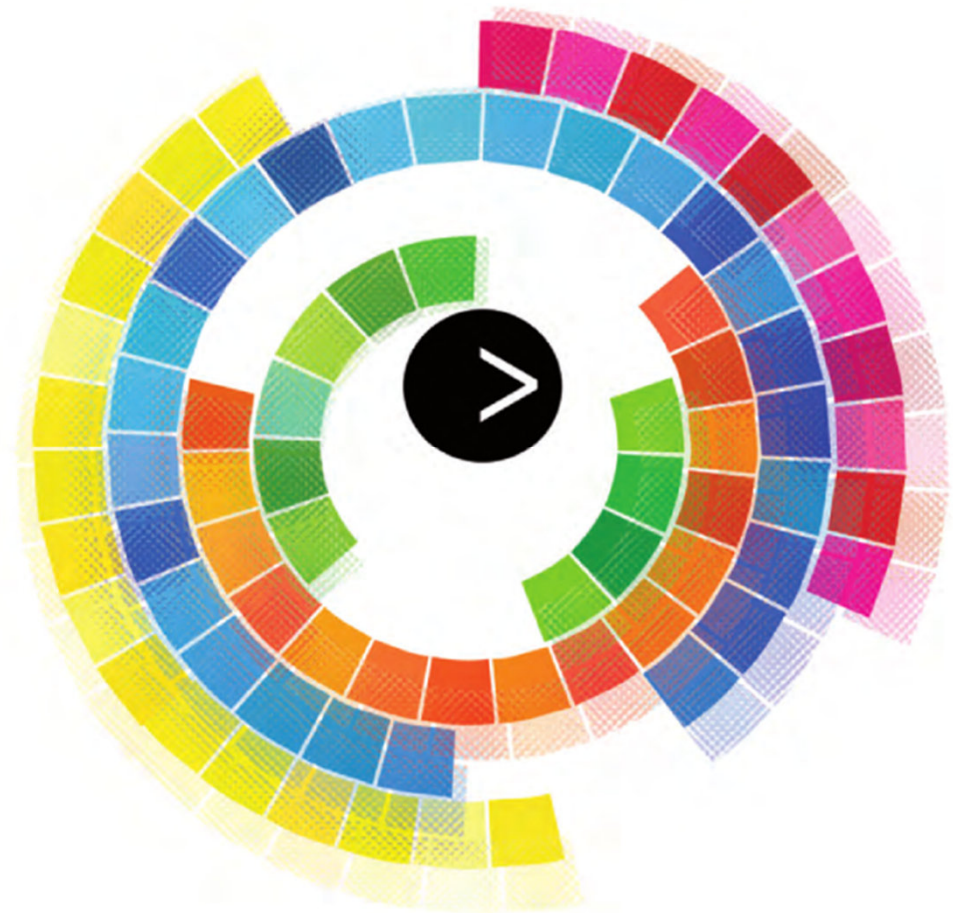
www.ravenna2014.it

Labmeeting 3 – La gestione dei rifiuti: tra obblighi e responsabilità

Fare i conti
con l'ambiente
Rifiuti acqua energia
Ravenna
21.22.23
maggio 2014

Argomento:
Gli impianti di destino
dei rifiuti”

Ing. Francesca CHEMERI
Provincia di RAVENNA




Provincia di Ravenna


 Ufficio Relazioni con il Pubblico
 Tel. 0544 258001-2 | urp@mail.provincia.ra.it
 Contatto skype: [provinciaravenna.urp](https://www.skype.com/partners/provinciaravenna.urp)
Difensore Civico - Consigliere di parità -

[HOME PAGE](#)
Cerca Vai >>
 [Persone](#)
[» Mappa del sito](#)
[Segnalazioni on line](#)

ARGOMENTI
Agricoltura
Ambiente
 Acque
 Acustica
 Altri temi ambientali
 Aria
 Attività estrattive
 Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
 Aziende a Rischio d'Incidente Rilevante
 Contabilità ambientale
 Energia
 Rifiuti
 VIA e screening
 Diritto d'accesso
Bilancio
Caccia - Funghi - Tartufi
Commercio
Cultura
Edilizia Scolastica e Patrimonio
Europa e relazioni internazionali
Formazione e orientamento
Industria e Artigianato
Istruzione
Lavoro
No Profit
Parchi e Forestazione
Pesca
Politiche giovanili

Ambiente
[Home](#) >> [Argomenti](#) >> Ambiente
Ambiente
 La Provincia, nell'ambito delle funzioni assegnate dallo Stato agli Enti Locali e di quelle delegate dalla Regione Emilia-Romagna attraverso leggi regionali, svolge molteplici funzioni di governo del territorio in materie ambientali.
 L'attività si svolge attraverso il rilascio di autorizzazioni "settoriali" per la tutela dell'ambiente in materia di acque, rifiuti, atmosfera, attività estrattive, acustica, energia. In tali settori la Provincia risulta inoltre competente per la predisposizione ed aggiornamento dei relativi Piani di settore, coordinati con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
 La competenza in materia di autorizzazioni si esplica inoltre nel rilascio, sotto determinate condizioni e nel rispetto del riparto di competenze tra Provincia, Comuni, Regione e Stato, di autorizzazioni di valenza intersettoriale, qual Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), l'Autorizzazione Unica per impianti energetici da fonti rinnovabili e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
 Completano l'attività in materia ambientale della Provincia progetti ed iniziative di informazione, divulgazione e promozione della sostenibilità ambientale, non strettamente connessi ad obblighi legislativi, ma promossi dall'Assess sulla base di istanze e necessità della pubblica amministrazione stessa, degli enti locali d'ambito provinciale ed in generale dei cittadini. A titolo di esempio si segnalano l'Agenda 21 svolta negli anni passati, la contabilità ambientale dell'Ente ed i progetti di educazione ambientale nelle scuole.
 La **struttura del sito** prevede l'evidenziazione delle notizie più importanti e recenti nella presente pagina (**news**), al fine di informare in tempo pressochè reale sull'attività in corso. E' possibile inoltre consultare **pagine ripartite per componenti ambientali** in cui generalmente vengono riportate informazioni d'inquadramento generale, normativa di riferimento, modulistica e pianificazione vigente.
 Con **Provvedimento n. 424 del 10/02/2014** del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio è stata definita la **struttura organizzativa interna al settore**. Di seguito anche gli allegati al provvedimento.
[All. A Provv. n. 424/2014 - Struttura organizzativa](#) (30,34 kB - PDF)
[All. B Provv. n. 424/2014 - Procedimenti d'ufficio](#) (30,31 kB - PDF)
[All. C Provv. n. 424/2014 - Procedimenti ad istanza di parte](#) (61,39 kB - PDF)

In Evidenza
 » [Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali \(IPPC\)](#)
 Prime indicazioni in merito a vigenza e tempistiche di applicazione
 » [RINNOVO AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA](#)
 Informativa importante
 » [RINNOVABILtmo - La Guida per il risparmio energetico negli edifici](#)
 Come risparmiare migliorando le prestazioni energetiche
 » Sono stati pubblicati l' [Elenco delle Autorizzazioni Uniche](#) e l' [Elenco Ditte degli impianti di lavorazione e deposito di oli minerali in tema di "Energia"](#) ed il [Registro delle Imprese che effettuano recupero rifiuti non pericolosi in Procedura semplificata in tema di "Rifiuti"](#). Di seguito i "link" alle pagine interne.
 - "ENERGIA" - [Elenchi Autorizzazioni Uniche \(D.Lgs. 387/2003 e L. 241/1990 e ss.mm.ii.\) ed Elenco Ditte degli impianti di lavorazione e deposito di oli minerali](#)
 - "RIFIUTI" - [Registro delle Imprese per il recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.](#)

Labmeeting 3

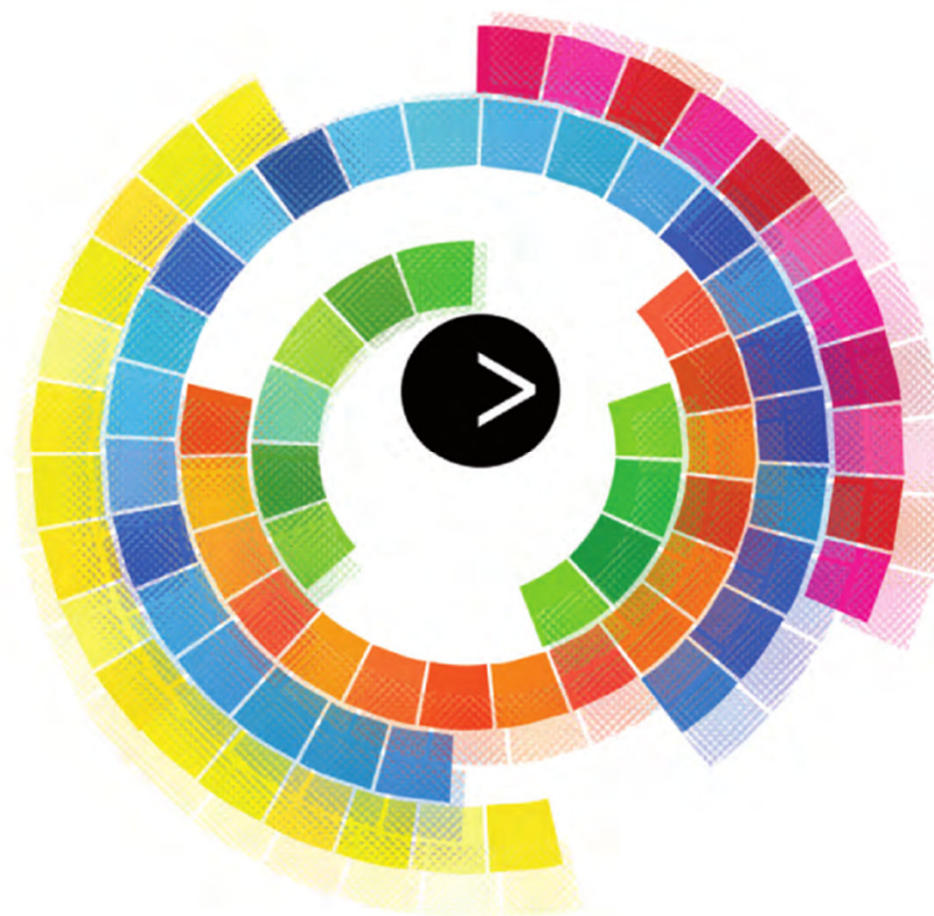
La gestione dei rifiuti: tra obblighi e responsabilità

Fare i conti
con l'ambiente
Rifiuti acqua energia
Ravenna
21.22.23
maggio 2014

Argomento:

La qualifica dei fornitori
(trasportatori – impianti di
destino – intermediari) e
cenni sulla gestione
documentale

Dott. V.E. MAGNANTE
Ecoricerche Srl



Ecoricerche S.r.l.

>Rave
nna
21.22.23
maggio 2014

Ecoricerche opera nel settore della consulenza tecnica dal 1992 in un unico complesso comprensivo degli uffici tecnici e amministrativi, dei laboratori e delle sale corsi, ed è accreditata ISO 9001 per lo svolgimento dei servizi tecnici alle aziende.

Ecoricerche è organizzata in DIVISIONI TECNICHE specializzate in specifici settori di intervento, quali:

- Ambiente
- Sicurezza
- Qualità
- Gestione Rifiuti / ADR
- Agroalimentare
- Laboratorio chimico
- Laboratorio microbiologico

The screenshot shows the Ecoricerche S.r.l. website. The header features the company logo and a navigation menu with links: Home, Chi siamo, Servizi, Formazione, Prodotti, and Approfondimenti. The main content area is divided into three columns. The left column, titled 'In Evidenza', highlights the company's ISO 9001:2008 certification and its commitment to environmental management. The middle column, titled 'Prodotti', lists services such as 'Ecobase' software for environmental management and 'Partners' like Studio Stefano Maglia and SGM. The right column, titled 'Servizi di Consulenza', describes the company's methodology for providing technical advice and lists specific services like 'Analisi di Laboratorio', 'Analisi Ambientali', and 'Analisi microbiologiche'. The bottom right section, titled 'Formazione', mentions the company's role in providing training and development for its clients. The website also features several logos, including CERMET, RAC-MA, and ACCREDIA.

Ecoricerche S.r.l.

Via Regina Pacis 94 Sassuolo (MO)

www.ecoricerche.net

www.ravenna2014.it

I soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti

PRODUTTORE
DETENTORE

TRASPORTATORE

DESTINATARIO

INTERMEDIARIO

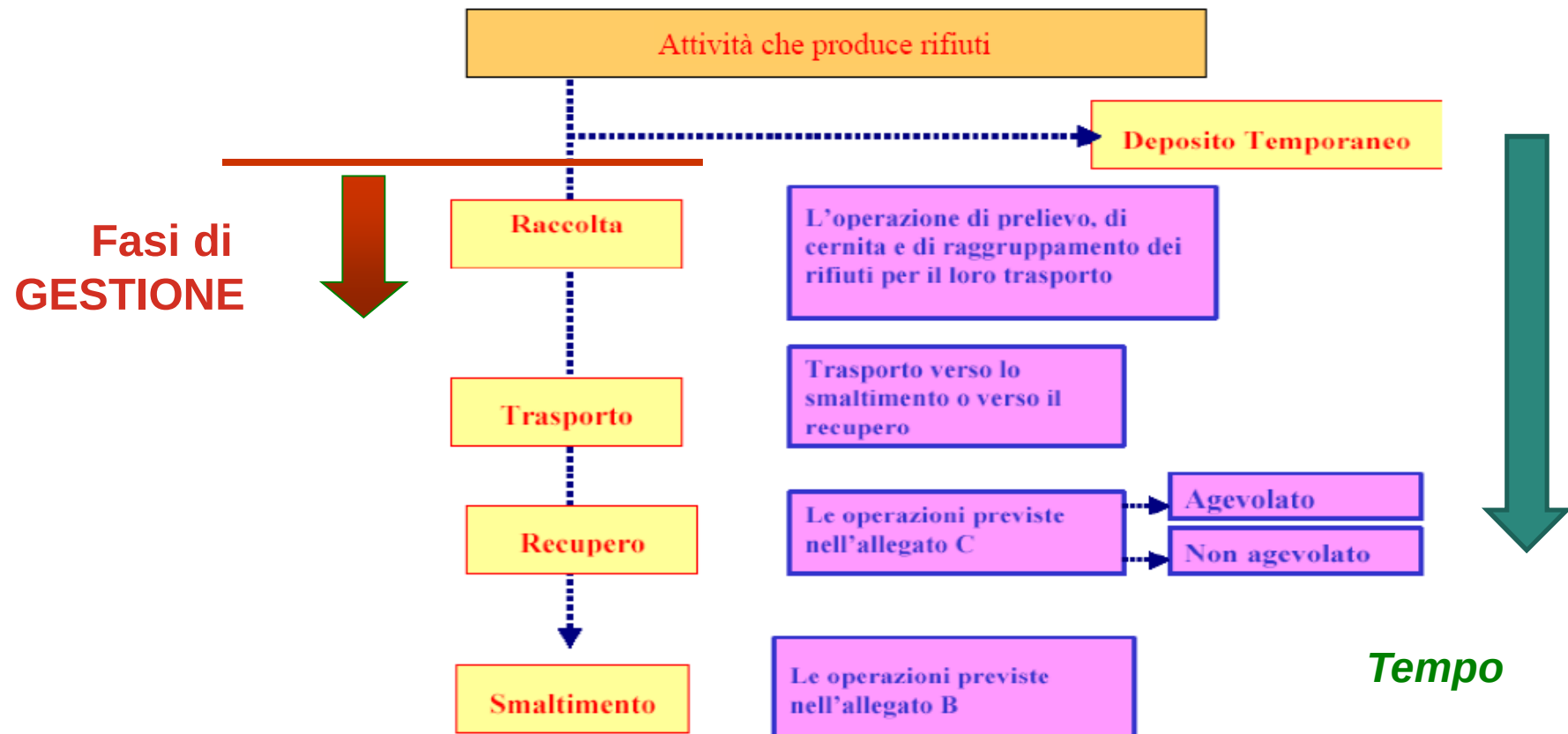


Concetto di CORRESPONSABILITA'

La responsabilità dei soggetti che intervengono nella gestione dei rifiuti, si estende anche a quella dei soggetti che gestiscono tali rifiuti prima o dopo il proprio intervento (art. 178 del D.Lgs. 152/2006).



La GESTIONE dei RIFIUTI



Attività di gestione

Tutte le attività di gestione dei rifiuti prodotti da terzi, **DEVONO** essere autorizzate (D.Lgs. 152/06 parte IV Capo IV).

- RACCOLTA e TRASPORTO
- RECUPERO
- SMALTIMENTO
- INTERMEDIAZIONE



Il produttore che consegna a terzi i propri rifiuti per lo smaltimento, ha l'**obbligo di controllare** che si tratti di soggetto autorizzato, altrimenti risponde del reato in concorso con il terzo.

La corretta gestione dei rifiuti, infatti, grava su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo, consumo dei beni dai quali derivano i rifiuti, e tale "**coinvolgimento**" trova puntuale specificazione nell'articolo 188, Dlgs 152/2006.

Il trasporto dei rifiuti

Art. 212 comma 5 (durata 05 anni)

trasporto di rifiuti propri e di terzi

- CER in funzione delle caratteristiche dei mezzi
- Tipologia/Quantità di rifiuti in funzione della categoria/classe di iscrizione



Art. 212 comma 8 (durata 10 anni)

trasporto di propri rifiuti

- CER in funzione dell'ATECO
- Quantità di rifiuti non pericolosi: illimitata
- Quantità di rifiuti pericolosi: max 30 Kg/litri al giorno



Il modello del provvedimento di iscrizione è stato unificato su tutto il territorio nazionale, grazie all'introduzione di un unico software che gestisce un unico db di tutte le aziende iscritte all'Albo.

Ciò ha consentito anche la pubblicazione on-line dell'elenco degli iscritti riportante le singole iscrizioni e permettendo la possibilità di effettuare ricerche e verifiche anche sulle singole targhe dei mezzi autorizzati.

La pubblicazione però non sostituisce i provvedimenti, le visure, gli elenchi, e i certificati rilasciati ai sensi degli articoli 6, comma 2 e 21 del citato D.M. 406/1998

Albo Nazionale Gestori Ambientali - Elenchi iscritti - Windows Internet Explorer

http://www.albogestoririfiuti.it/ElenchiIscritti.aspx#tipoRicerca=98&idImpresa=8129

Sezione: Emilia Romagna Provincia: Tutte

Ragione sociale o codice fiscale: aimag

Cerca 50 Risultati per pagina

Numero iscrizione: BO/000775
AIMAG S.P.A.
00664670361

VIA MAESTRI DEL LAVORO, 38
41037 MIRANDOLA (MO)

Categorie:

Categoria	Tipo iscrizione	Classe	Data scadenza	Sotto categoria
1c	Comma 10	B	26/02/2013	
		(B)		R.U.R.A.
1o	Ordinaria	D	12/01/2015	
		(D)		Centri di raccolta
4	Ordinaria	C	24/06/2014	
10A	Ordinaria	E	11/09/2011	
c.p.	Semplificata	-	nessuna	

Tipologie
Nessuna tipologia

CER trasportati dalla ditta in regime ordinario

01.01.01 - 01.01.02 - 01.03.06 - 01.03.08 - 01.03.09 - 01.04.09 - 01.04.10 - 01.04.11 - 01.04.12 - 01.04.13 - 01.05.04 - 01.05.07 - 01.05.08 - 02.01.01 - 02.01.02 - 02.01.03 - 02.01.04 - 02.01.06 - 02.01.07 - 02.01.09 - 02.01.10 - 02.02.01 - 02.02.02 - 02.02.03 - 02.02.04 - 02.03.01 - 02.03.02 - 02.03.03 - 02.03.04 - 02.03.05 - 02.04.01 - 02.04.02 - 02.04.03 - 02.05.01 - 02.05.02 - 02.06.01 - 02.06.02 - 02.06.03 - 02.07.01 - 02.07.02 - 02.07.03 - 02.07.04 - 02.07.05 - 03.01.01 - 03.01.02 - 03.01.03 - 03.01.04 - 03.01.05 - 03.01.06 - 03.01.07 - 03.01.08 - 03.01.09 - 03.01.10 - 03.01.11 - 03.01.12 - 03.01.13 - 03.01.14 - 03.01.15 - 03.01.16 - 03.01.17 - 03.01.18 - 03.01.19 - 03.01.20 - 03.01.21 - 03.01.22 - 03.01.23 - 03.01.24 - 03.01.25 - 03.01.26 - 03.01.27 - 03.01.28 - 03.01.29 - 03.01.30 - 03.01.31 - 03.01.32 - 03.01.33 - 03.01.34 - 03.01.35 - 03.01.36 - 03.01.37 - 03.01.38 - 03.01.39 - 03.01.40 - 03.01.41 - 03.01.42 - 03.01.43 - 03.01.44 - 03.01.45 - 03.01.46 - 03.01.47 - 03.01.48 - 03.01.49 - 03.01.50 - 03.01.51 - 03.01.52 - 03.01.53 - 03.01.54 - 03.01.55 - 03.01.56 - 03.01.57 - 03.01.58 - 03.01.59 - 03.01.60 - 03.01.61 - 03.01.62 - 03.01.63 - 03.01.64 - 03.01.65 - 03.01.66 - 03.01.67 - 03.01.68 - 03.01.69 - 03.01.70 - 03.01.71 - 03.01.72 - 03.01.73 - 03.01.74 - 03.01.75 - 03.01.76 - 03.01.77 - 03.01.78 - 03.01.79 - 03.01.80 - 03.01.81 - 03.01.82 - 03.01.83 - 03.01.84 - 03.01.85 - 03.01.86 - 03.01.87 - 03.01.88 - 03.01.89 - 03.01.90 - 03.01.91 - 03.01.92 - 03.01.93 - 03.01.94 - 03.01.95 - 03.01.96 - 03.01.97 - 03.01.98 - 03.01.99 - 03.02.01 - 03.02.02 - 03.02.03 - 03.02.04 - 03.02.05 - 03.02.06 - 03.02.07 - 03.02.08 - 03.02.09 - 03.02.10 - 03.02.11 - 03.02.12 - 03.02.13 - 03.02.14 - 03.02.15 - 03.02.16 - 03.02.17 - 03.02.18 - 03.02.19 - 03.02.20 - 03.02.21 - 03.02.22 - 03.02.23 - 03.02.24 - 03.02.25 - 03.02.26 - 03.02.27 - 03.02.28 - 03.02.29 - 03.02.30 - 03.02.31 - 03.02.32 - 03.02.33 - 03.02.34 - 03.02.35 - 03.02.36 - 03.02.37 - 03.02.38 - 03.02.39 - 03.02.40 - 03.02.41 - 03.02.42 - 03.02.43 - 03.02.44 - 03.02.45 - 03.02.46 - 03.02.47 - 03.02.48 - 03.02.49 - 03.02.50 - 03.02.51 - 03.02.52 - 03.02.53 - 03.02.54 - 03.02.55 - 03.02.56 - 03.02.57 - 03.02.58 - 03.02.59 - 03.02.60 - 03.02.61 - 03.02.62 - 03.02.63 - 03.02.64 - 03.02.65 - 03.02.66 - 03.02.67 - 03.02.68 - 03.02.69 - 03.02.70 - 03.02.71 - 03.02.72 - 03.02.73 - 03.02.74 - 03.02.75 - 03.02.76 - 03.02.77 - 03.02.78 - 03.02.79 - 03.02.80 - 03.02.81 - 03.02.82 - 03.02.83 - 03.02.84 - 03.02.85 - 03.02.86 - 03.02.87 - 03.02.88 - 03.02.89 - 03.02.90 - 03.02.91 - 03.02.92 - 03.02.93 - 03.02.94 - 03.02.95 - 03.02.96 - 03.02.97 - 03.02.98 - 03.02.99 - 03.03.01 - 03.03.02 - 03.03.03 - 03.03.04 - 03.03.05 - 03.03.06 - 03.03.07 - 03.03.08 - 03.03.09 - 03.03.10 - 03.03.11 - 03.03.12 - 03.03.13 - 03.03.14 - 03.03.15 - 03.03.16 - 03.03.17 - 03.03.18 - 03.03.19 - 03.03.20 - 03.03.21 - 03.03.22 - 03.03.23 - 03.03.24 - 03.03.25 - 03.03.26 - 03.03.27 - 03.03.28 - 03.03.29 - 03.03.30 - 03.03.31 - 03.03.32 - 03.03.33 - 03.03.34 - 03.03.35 - 03.03.36 - 03.03.37 - 03.03.38 - 03.03.39 - 03.03.40 - 03.03.41 - 03.03.42 - 03.03.43 - 03.03.44 - 03.03.45 - 03.03.46 - 03.03.47 - 03.03.48 - 03.03.49 - 03.03.50 - 03.03.51 - 03.03.52 - 03.03.53 - 03.03.54 - 03.03.55 - 03.03.56 - 03.03.57 - 03.03.58 - 03.03.59 - 03.03.60 - 03.03.61 - 03.03.62 - 03.03.63 - 03.03.64 - 03.03.65 - 03.03.66 - 03.03.67 - 03.03.68 - 03.03.69 - 03.03.70 - 03.03.71 - 03.03.72 - 03.03.73 - 03.03.74 - 03.03.75 - 03.03.76 - 03.03.77 - 03.03.78 - 03.03.79 - 03.03.80 - 03.03.81 - 03.03.82 - 03.03.83 - 03.03.84 - 03.03.85 - 03.03.86 - 03.03.87 - 03.03.88 - 03.03.89 - 03.03.90 - 03.03.91 - 03.03.92 - 03.03.93 - 03.03.94 - 03.03.95 - 03.03.96 - 03.03.97 - 03.03.98 - 03.03.99 - 03.04.01 - 03.04.02 - 03.04.03 - 03.04.04 - 03.04.05 - 03.04.06 - 03.04.07 - 03.04.08 - 03.04.09 - 03.04.10 - 03.04.11 - 03.04.12 - 03.04.13 - 03.04.14 - 03.04.15 - 03.04.16 - 03.04.17 - 03.04.18 - 03.04.19 - 03.04.20 - 03.04.21 - 03.04.22 - 03.04.23 - 03.04.24 - 03.04.25 - 03.04.26 - 03.04.27 - 03.04.28 - 03.04.29 - 03.04.30 - 03.04.31 - 03.04.32 - 03.04.33 - 03.04.34 - 03.04.35 - 03.04.36 - 03.04.37 - 03.04.38 - 03.04.39 - 03.04.40 - 03.04.41 - 03.04.42 - 03.04.43 - 03.04.44 - 03.04.45 - 03.04.46 - 03.04.47 - 03.04.48 - 03.04.49 - 03.04.50 - 03.04.51 - 03.04.52 - 03.04.53 - 03.04.54 - 03.04.55 - 03.04.56 - 03.04.57 - 03.04.58 - 03.04.59 - 03.04.60 - 03.04.61 - 03.04.62 - 03.04.63 - 03.04.64 - 03.04.65 - 03.04.66 - 03.04.67 - 03.04.68 - 03.04.69 - 03.04.70 - 03.04.71 - 03.04.72 - 03.04.73 - 03.04.74 - 03.04.75 - 03.04.76 - 03.04.77 - 03.04.78 - 03.04.79 - 03.04.80 - 03.04.81 - 03.04.82 - 03.04.83 - 03.04.84 - 03.04.85 - 03.04.86 - 03.04.87 - 03.04.88 - 03.04.89 - 03.04.90 - 03.04.91 - 03.04.92 - 03.04.93 - 03.04.94 - 03.04.95 - 03.04.96 - 03.04.97 - 03.04.98 - 03.04.99 - 03.05.01 - 03.05.02 - 03.05.03 - 03.05.04 - 03.05.05 - 03.05.06 - 03.05.07 - 03.05.08 - 03.05.09 - 03.05.10 - 03.05.11 - 03.05.12 - 03.05.13 - 03.05.14 - 03.05.15 - 03.05.16 - 03.05.17 - 03.05.18 - 03.05.19 - 03.05.20 - 03.05.21 - 03.05.22 - 03.05.23 - 03.05.24 - 03.05.25 - 03.05.26 - 03.05.27 - 03.05.28 - 03.05.29 - 03.05.30 - 03.05.31 - 03.05.32 - 03.05.33 - 03.05.34 - 03.05.35 - 03.05.36 - 03.05.37 - 03.05.38 - 03.05.39 - 03.05.40 - 03.05.41 - 03.05.42 - 03.05.43 - 03.05.44 - 03.05.45 - 03.05.46 - 03.05.47 - 03.05.48 - 03.05.49 - 03.05.50 - 03.05.51 - 03.05.52 - 03.05.53 - 03.05.54 - 03.05.55 - 03.05.56 - 03.05.57 - 03.05.58 - 03.05.59 - 03.05.60 - 03.05.61 - 03.05.62 - 03.05.63 - 03.05.64 - 03.05.65 - 03.05.66 - 03.05.67 - 03.05.68 - 03.05.69 - 03.05.70 - 03.05.71 - 03.05.72 - 03.05.73 - 03.05.74 - 03.05.75 - 03.05.76 - 03.05.77 - 03.05.78 - 03.05.79 - 03.05.80 - 03.05.81 - 03.05.82 - 03.05.83 - 03.05.84 - 03.05.85 - 03.05.86 - 03.05.87 - 03.05.88 - 03.05.89 - 03.05.90 - 03.05.91 - 03.05.92 - 03.05.93 - 03.05.94 - 03.05.95 - 03.05.96 - 03.05.97 - 03.05.98 - 03.05.99 - 03.06.01 - 03.06.02 - 03.06.03 - 03.06.04 - 03.06.05 - 03.06.06 - 03.06.07 - 03.06.08 - 03.06.09 - 03.06.10 - 03.06.11 - 03.06.12 - 03.06.13 - 03.06.14 - 03.06.15 - 03.06.16 - 03.06.17 - 03.06.18 - 03.06.19 - 03.06.20 - 03.06.21 - 03.06.22 - 03.06.23 - 03.06.24 - 03.06.25 - 03.06.26 - 03.06.27 - 03.06.28 - 03.06.29 - 03.06.30 - 03.06.31 - 03.06.32 - 03.06.33 - 03.06.34 - 03.06.35 - 03.06.36 - 03.06.37 - 03.06.38 - 03.06.39 - 03.06.40 - 03.06.41 - 03.06.42 - 03.06.43 - 03.06.44 - 03.06.45 - 03.06.46 - 03.06.47 - 03.06.48 - 03.06.49 - 03.06.50 - 03.06.51 - 03.06.52 - 03.06.53 - 03.06.54 - 03.06.55 - 03.06.56 - 03.06.57 - 03.06.58 - 03.06.59 - 03.06.60 - 03.06.61 - 03.06.62 - 03.06.63 - 03.06.64 - 03.06.65 - 03.06.66 - 03.06.67 - 03.06.68 - 03.06.69 - 03.06.70 - 03.06.71 - 03.06.72 - 03.06.73 - 03.06.74 - 03.06.75 - 03.06.76 - 03.06.77 - 03.06.78 - 03.06.79 - 03.06.80 - 03.06.81 - 03.06.82 - 03.06.83 - 03.06.84 - 03.06.85 - 03.06.86 - 03.06.87 - 03.06.88 - 03.06.89 - 03.06.90 - 03.06.91 - 03.06.92 - 03.06.93 - 03.06.94 - 03.06.95 - 03.06.96 - 03.06.97 - 03.06.98 - 03.06.99 - 03.07.01 - 03.07.02 - 03.07.03 - 03.07.04 - 03.07.05 - 03.07.06 - 03.07.07 - 03.07.08 - 03.07.09 - 03.07.10 - 03.07.11 - 03.07.12 - 03.07.13 - 03.07.14 - 03.07.15 - 03.07.16 - 03.07.17 - 03.07.18 - 03.07.19 - 03.07.20 - 03.07.21 - 03.07.22 - 03.07.23 - 03.07.24 - 03.07.25 - 03.07.26 - 03.07.27 - 03.07.28 - 03.07.29 - 03.07.30 - 03.07.31 - 03.07.32 - 03.07.33 - 03.07.34 - 03.07.35 - 03.07.36 - 03.07.37 - 03.07.38 - 03.07.39 - 03.07.40 - 03.07.41 - 03.07.42 - 03.07.43 - 03.07.44 - 03.07.45 - 03.07.46 - 03.07.47 - 03.07.48 - 03.07.49 - 03.07.50 - 03.07.51 - 03.07.52 - 03.07.53 - 03.07.54 - 03.07.55 - 03.07.56 - 03.07.57 - 03.07.58 - 03.07.59 - 03.07.60 - 03.07.61 - 03.07.62 - 03.07.63 - 03.07.64 - 03.07.65 - 03.07.66 - 03.07.67 - 03.07.68 - 03.07.69 - 03.07.70 - 03.07.71 - 03.07.72 - 03.07.73 - 03.07.74 - 03.07.75 - 03.07.76 - 03.07.77 - 03.07.78 - 03.07.79 - 03.07.80 - 03.07.81 - 03.07.82 - 03.07.83 - 03.07.84 - 03.07.85 - 03.07.86 - 03.07.87 - 03.07.88 - 03.07.89 - 03.07.90 - 03.07.91 - 03.07.92 - 03.07.93 - 03.07.94 - 03.07.95 - 03.07.96 - 03.07.97 - 03.07.98 - 03.07.99 - 03.08.01 - 03.08.02 - 03.08.03 - 03.08.04 - 03.08.05 - 03.08.06 - 03.08.07 - 03.08.08 - 03.08.09 - 03.08.10 - 03.08.11 - 03.08.12 - 03.08.13 - 03.08.14 - 03.08.15 - 03.08.16 - 03.08.17 - 03.08.18 - 03.08.19 - 03.08.20 - 03.08.21 - 03.08.22 - 03.08.23 - 03.08.24 - 03.08.25 - 03.08.26 - 03.08.27 - 03.08.28 - 03.08.29 - 03.08.30 - 03.08.31 - 03.08.32 - 03.08.33 - 03.08.34 - 03.08.35 - 03.08.36 - 03.08.37 - 03.08.38 - 03.08.39 - 03.08.40 - 03.08.41 - 03.08.42 - 03.08.43 - 03.08.44 - 03.08.45 - 03.08.46 - 03.08.47 - 03.08.48 - 03.08.49 - 03.08.50 - 03.08.51 - 03.08.52 - 03.08.53 - 03.08.54 - 03.08.55 - 03.08.56 - 03.08.57 - 03.08.58 - 03.08.59 - 03.08.60 - 03.08.61 - 03.08.62 - 03.08.63 - 03.08.64 - 03.08.65 - 03.08.66 - 03.08.67 - 03.08.68 - 03.08.69 - 03.08.70 - 03.08.71 - 03.08.72 - 03.08.73 - 03.08.74 - 03.08.75 - 03.08.76 - 03.08.77 - 03.08.78 - 03.08.79 - 03.08.80 - 03.08.81 - 03.08.82 - 03.08.83 - 03.08.84 - 03.08.85 - 03.08.86 - 03.08.87 - 03.08.88 - 03.08.89 - 03.08.90 - 03.08.91 - 03.08.92 - 03.08.93 - 03.08.94 - 03.08.95 - 03.08.96 - 03.08.97 - 03.08.98 - 03.08.99 - 03.09.01 - 03.09.02 - 03.09.03 - 03.09.04 - 03.09.05 - 03.09.06 - 03.09.07 - 03.09.08 - 03.09.09 - 03.09.10 - 03.09.11 - 03.09.12 - 03.09.13 - 03.09.14 - 03.09.15 - 03.09.16 - 03.09.17 - 03.09.18 - 03.09.19 - 03.09.20 - 03.09.21 - 03.09.22 - 03.09.23 - 03.09.24 - 03.09.25 - 03.09.26 - 03.09.27 - 03.09.28 - 03.09.29 - 03.09.30 - 03.09.31 - 03.09.32 - 03.09.33 - 03.09.34 - 03.09.35 - 03.09.36 - 03.09.37 - 03.09.38 - 03.09.39 - 03.09.40 - 03.09.41 - 03.09.42 - 03.09.43 - 03.09.44 - 03.09.45 - 03.09.46 - 03.09.47 - 03.09.48 - 03.09.49 - 03.09.50 - 03.09.51 - 03.09.52 - 03.09.53 - 03.09.54 - 03.09.55 - 03.09.56 - 03.09.57 - 03.09.58 - 03.09.59 - 03.09.60 - 03.09.61 - 03.09.62 - 03.09.63 - 03.09.64 - 03.09.65 - 03.09.66 - 03.09.67 - 03.09.68 - 03.09.69 - 03.09.70 - 03.09.71 - 03.09.72 - 03.09.73 - 03.09.74 - 03.09.75 - 03.09.76 - 03.09.77 - 03.09.78 - 03.09.79 - 03.09.80 - 03.09.81 - 03.09.82 - 03.09.83 - 03.09.84 - 03.09.85 - 03.09.86 - 03.09.87 - 03.09.88 - 03.09.89 - 03.09.90 - 03.09.91 - 03.09.92 - 03.09.93 - 03.09.94 - 03.09.95 - 03.09.96 - 03.09.97 - 03.09.98 - 03.09.99 - 03.10.01 - 03.10.02 - 03.10.03 - 03.10.04 - 03.10.05 - 03.10.06 - 03.10.07 - 03.10.08 - 03.10.09 - 03.10.10 - 03.10.11 - 03.10.12 - 03.10.13 - 03.10.14 - 03.10.15 - 03.10.16 - 03.10.17 - 03.10.18 - 03.10.19 - 03.10.20 - 03.10.21 - 03.10.22 - 03.10.23 - 03.10.24 - 03.10.25 - 03.10.26 - 03.10.27 - 03.10.28 - 03.10.29 - 03.10.30 - 03.10.31 - 03.10.32 - 03.10.33 - 03.10.34 - 03.10.35 - 03.10.36 - 03.10.37 - 03.10.38 - 03.10.39 - 03.10.40 - 03.10.41 - 03.10.42 - 03.10.43 - 03.10.44 - 03.10.45 - 03.10.46 - 03.10.47 - 03.10.48 - 03.10.49 - 03.10.50 - 03.10.51 - 03.10.52 - 03.10.53 - 03.10.54 - 03.10.55 - 03.10.56 - 03.10.57 - 03.10.58 - 03.10.59 - 03.10.60 - 03.10.61 - 03.10.62 - 03.10.63 - 03.10.64 - 03.10.65 - 03.10.66 - 03.10.67 - 03.10.68 - 03.10.69 - 03.10.70 - 03.10.71 - 03.10.72 - 03.10.73 - 03.10.74 - 03.10.75 - 03.10.76 - 03.10.77 - 03.10.78 - 03.10.79 - 03.10.80 - 03.10.81 - 03.10.82 - 03.10.83 - 03.10.84 - 03.10.85 - 03.10.86 - 03.10.87 - 03.10.88 - 03.10.89 - 03.10.90 - 03.10.91 - 03.10.92 - 03.10.93 - 03.10.94 - 03.10.95 - 03.10.96 - 03.10.97 - 03.10.98 - 03.10.99 - 03.11.01 - 03.11.02 - 03.11.03 - 03.11.04 - 03.11.05 - 03.11.06 - 03.11.07 - 03.11.08 - 03.11.09 - 03.11.10 - 03.11.11 - 03.11.12 - 03.11.13 - 03.11.14 - 03.11.15 - 03.11.16 - 03.11.17 - 03.11.18 - 03.11.19 - 03.11.20 - 03.11.21 - 03.11.22 - 03.11.23 - 03.11.24 - 03.11.25 - 03.11.26 - 03.11.27 - 03.11.28 - 03.11.29 - 03.11.30 - 03.11.31 - 03.11.32 - 03.11.33 - 03.11.34 - 03.11.35 - 03.11.36 - 03.11.37 - 03.11.38 - 03.11.39 - 03.11.40 - 03.11.41 - 03.11.42 - 03.11.43 - 03.11.44 - 03.11.45 - 03.11.46 - 03.11.47 - 03.11.48 - 03.11.49 - 03.11.50 - 03.11.51 - 03.11.52 - 03.11.53 - 03.11.54 - 03.11.55 - 03.11.56 - 03.11.57 - 03.11.58 - 03.11.59 - 03.11.60 - 03.11.61 - 03.11.62 - 03.11.63 - 03.11.64 - 03.11.65 - 03.11.66 - 03.11.67 - 03.11.68 - 03.11.69 - 03.11.70 - 03.11.71 - 03.11.72 - 03.11.73 - 03.11.74 - 03.11.75 - 03.11.76 - 03.11.77 - 03.11.78 - 03.11.79 - 03.11.80 - 03.11.81 - 03.11.82 - 03.11.83 - 03.11.84 - 03.11.85 - 03.11.86 - 03.11.87 - 03.11.88 - 03.11.89 - 03.11.90 - 03.11.91 - 03.11.92 - 03.11.93 - 03.11.94 - 03.11.95 - 03.11.96 - 03.11.97 - 03.11.98 - 03.11.99 - 03.12.01 - 03.12.02 - 03.12.03 - 03.12.04 - 03.12.05 - 03.12.06 - 03.12.07 - 03.12.08 - 03.12.09 - 03.12.10 - 03.12.11 - 03.12.12 - 03.12.13 - 03.12.14 - 03.12.

Impianti di destino

Tutta la disciplina è legata a specifiche autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti per territorio (Regione/Provincia) ove è ubicato l'impianto di destino.

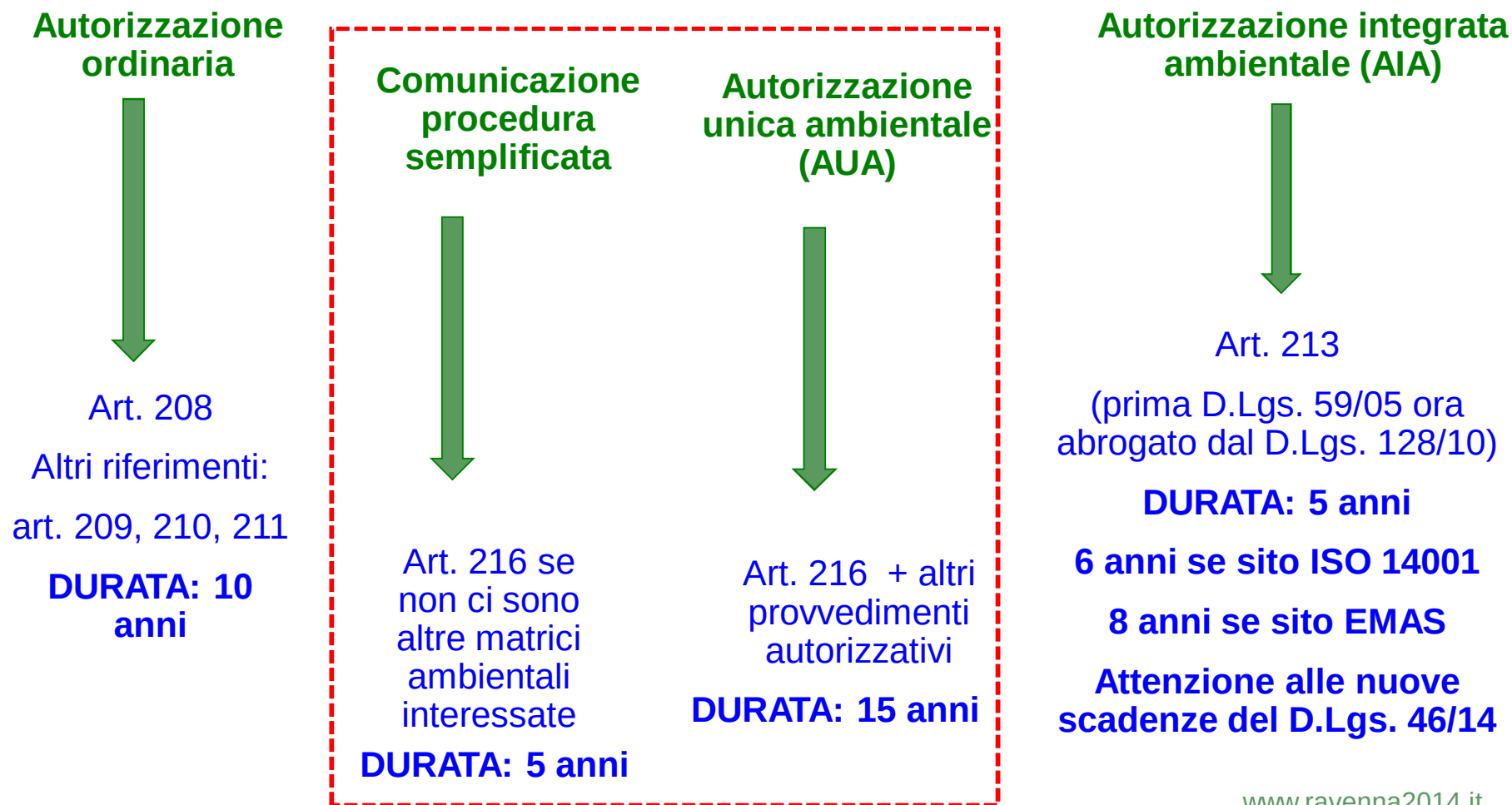
Art. 183 comma 1 lettera t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

L'allegato C della Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

Art. 183 comma 1 lettera z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

L'allegato B alla Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento

Autorizzazioni impianti



www.ravenna2014.it

Definizione art. 183 comma 1 lettera l)

«intermediario»: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.

Requisiti:

- Essere un'impresa
- Avere un mandato per disporre un'alienazione di rifiuti conto terzi
- Obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali (categoria 8) per l'intermediazione di rifiuti pericolosi e/o rifiuti non pericolosi
- Obbligo di iscrizione al SISTRI (per RP)



Cenni sulla Documentazione

La Gestione dei Rifiuti prevede a carico delle imprese obblighi documentali quali:

- **Il MUD**

(art. 189 Modello Unico di Dichiarazione Legge n° 70/94)

- **Il registro di carico/scarico dei rifiuti**

(art. 190 - D.M. n° 148/98)

- **Il formulario per il trasporto dei rifiuti**

(art. 193 - D.M. n° 145/98)

The image displays three forms related to waste management documentation:

- FORMULARIO RIFIUTI**: A form for reporting waste management activities, including sections for identification, description, and destination.
- RIFIUTI - A-1 REGISTRO DI CARICO E SCARICO**: A register for recording the loading and unloading of waste, with fields for date, quantity, and destination.
- MUD 2014**: The Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (Legge 70/94), a form for environmental declarations, including sections for identification, description, and destination.

Below the forms, there is a logo for **UNIONCAMERE** and text indicating the software is for the compilation of the Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (Legge 70/94). It also mentions that it is used for declarations with reference to the year 2013.

CATASTO DEI RIFIUTI (MUD)

Art. 189 comma 3 D.Lgs. 152/06

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2013

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2014. (GU Serie Generale n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 89)

Il Modello Unico di
Dichiarazione ambientale è
articolato in Comunicazioni
che devono essere
presentate dai soggetti tenuti
all'adempimento entro il **30
aprile 2014**



Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in:

1. Comunicazione Rifiuti speciali

- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi ;
- Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00 ;
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso

- Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

3. Comunicazione Imballaggi

- CONAI o altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c).

4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

- soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005.

5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione

- soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati .

6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

- produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

Gestione del FIR

>Rave
nna
21.22.23
maggio 2014

I formulari devono essere redatti in quadruplica copia (emesso indifferentemente dal produttore/detentore del rifiuto o dal trasportatore dei rifiuti), compilato, datato e firmato dal detentore del rifiuto e controfirmato dal trasportatore al momento dell'inizio del trasporto.

La prima copia compilata dal produttore/trasportatore fino al punto 10, firmata da entrambi resta al produttore....

... il carico parte

www.ravenna2014.it

Il carico giunge a destino... (compilazione del punto 11 a cura del destinatario); la seconda copia resta all'impianto

FORMULARIO RIFIUTI (Allegato B)
Data di compilazione del formulario: 05/11/2012
Codice di avviamento: REL445399-99

1. PRODUTTORE / DETENTORE
Denominazione e Ragione sociale: MARIO ROSSI SPA
Unità Locale: VIA ANCORA 15 - CINISELLO BALSAMO (MI)
Cod. Fis.: 12365478952 N. Aut./Rita: 5898 del 20.04.11

2. DESTINATARIO
Denominazione e Ragione sociale: TUTTI RIFIUTI SPA
Luogo di Destinazione: VIA DEL LAVORO 95 - PARMA
Cod. Fis.: 59786429703 N. Aut./Rita: MI 99999 del 18.12.10

3. TRASPORTATORE
Denominazione e Ragione sociale: TRASPORTI SICURI & VELOCI SRL
Indirizzo: VIA GARIBOLDI 38 - MILANO
Cod. Fis.: 98745632514 N. Aut./Rita: MI 99999 del 18.12.10

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento ☐ di

ANNOZZIONE
INTERMEDIARIO: BIANCHI SRL
VIA ROSSINI 74 - CINISELLO BALSAMO (MI)
C.F. 14756981002
ISCR ALBO MI/1111

4. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO
Denominazione / Descrizione del rifiuto: RIFIUTI SOLIDI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DEI FUMI, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
Codice EUROPEO rifiuto: 10 12 09 SOSTANZA PERICOLOSA
Caratteristiche di pericolo: H4
N. DOLICONTENITORI: 5

5. DESTINAZIONE DEL RIFIUTO
☐ Recupero ☒ Smaltimento
D15
Quantità: ☒ Litri 250 ☐ Kg. Da pesare sul posto
Data: 07/11/2012 del 12/15 Firma del Trasportatore: Luca Verdi

6. MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO
Cognome e Nome: VERDI LUCA
Data o Ora inizio trasporto: 07/11/2012 09:00

7. RIFERIMENTO AL DESTINATARIO
Si dichiara che il carico è stato: ☒ Accettato per intero ☐ Accettato per la seguente quantità: 290
Data: 07/11/2012 del 12/15 Firma del Destinatario: Marco Natter

La terza copia rimane al trasportatore con la quarta.....

FORMULARIO RIFIUTI (Allegato B)
Data di compilazione del formulario: 05/11/2012
Codice di avviamento: REL445399-99

1. PRODUTTORE / DETENTORE
Denominazione e Ragione sociale: MARIO ROSSI SPA
Unità Locale: VIA ANCORA 15 - CINISELLO BALSAMO (MI)
Cod. Fis.: 12365478952 N. Aut./Rita: 5898 del 20.04.11

2. DESTINATARIO
Denominazione e Ragione sociale: TUTTI RIFIUTI SPA
Luogo di Destinazione: VIA DEL LAVORO 95 - PARMA
Cod. Fis.: 59786429703 N. Aut./Rita: MI 99999 del 18.12.10

3. TRASPORTATORE
Denominazione e Ragione sociale: TRASPORTI SICURI & VELOCI SRL
Indirizzo: VIA GARIBOLDI 38 - MILANO
Cod. Fis.: 98745632514 N. Aut./Rita: MI 99999 del 18.12.10

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento ☐ di

ANNOZZIONE
INTERMEDIARIO: BIANCHI SRL
VIA ROSSINI 74 - CINISELLO BALSAMO (MI)
C.F. 14756981002
ISCR ALBO MI/1111

4. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO
Denominazione / Descrizione del rifiuto: RIFIUTI SOLIDI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DEI FUMI, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
Codice EUROPEO rifiuto: 10 12 09 SOSTANZA PERICOLOSA
Caratteristiche di pericolo: H4
N. DOLICONTENITORI: 5

5. DESTINAZIONE DEL RIFIUTO
☐ Recupero ☒ Smaltimento
D15
Quantità: ☒ Litri 250 ☐ Kg. Da pesare sul posto
Data: 07/11/2012 del 12/15 Firma del Trasportatore: Luca Verdi

6. MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO
Cognome e Nome: VERDI LUCA
Data o Ora inizio trasporto: 07/11/2012 09:00

7. RIFERIMENTO AL DESTINATARIO
Si dichiara che il carico è stato: ☒ Accettato per intero ☐ Accettato per la seguente quantità: 290
Data: 07/11/2012 del 12/15 Firma del Destinatario: Marco Natter

La quarta copia torna al produttore a cura del trasportatore entro tre mesi

FORMULARIO RIFIUTI (Allegato B)
Data di compilazione del formulario: 05/11/2012
Codice di avviamento: REL445399-99

1. PRODUTTORE / DETENTORE
Denominazione e Ragione sociale: MARIO ROSSI SPA
Unità Locale: VIA ANCORA 15 - CINISELLO BALSAMO (MI)
Cod. Fis.: 12365478952 N. Aut./Rita: 5898 del 20.04.11

2. DESTINATARIO
Denominazione e Ragione sociale: TUTTI RIFIUTI SPA
Luogo di Destinazione: VIA DEL LAVORO 95 - PARMA
Cod. Fis.: 59786429703 N. Aut./Rita: MI 99999 del 18.12.10

3. TRASPORTATORE
Denominazione e Ragione sociale: TRASPORTI SICURI & VELOCI SRL
Indirizzo: VIA GARIBOLDI 38 - MILANO
Cod. Fis.: 98745632514 N. Aut./Rita: MI 99999 del 18.12.10

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento ☐ di

ANNOZZIONE
INTERMEDIARIO: BIANCHI SRL
VIA ROSSINI 74 - CINISELLO BALSAMO (MI)
C.F. 14756981002
ISCR ALBO MI/1111

4. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO
Denominazione / Descrizione del rifiuto: RIFIUTI SOLIDI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DEI FUMI, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
Codice EUROPEO rifiuto: 10 12 09 SOSTANZA PERICOLOSA
Caratteristiche di pericolo: H4
N. DOLICONTENITORI: 5

5. DESTINAZIONE DEL RIFIUTO
☐ Recupero ☒ Smaltimento
D15
Quantità: ☒ Litri 250 ☐ Kg. Da pesare sul posto
Data: 07/11/2012 del 12/15 Firma del Trasportatore: Luca Verdi

6. MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO
Cognome e Nome: VERDI LUCA
Data o Ora inizio trasporto: 07/11/2012 09:00

7. RIFERIMENTO AL DESTINATARIO
Si dichiara che il carico è stato: ☒ Accettato per intero ☐ Accettato per la seguente quantità: 290
Data: 07/11/2012 del 12/15 Firma del Destinatario: Marco Natter

PERCHE' è fondamentale che la IV copia del formulario, controfirmata e datata in arrivo dal destinatario, venga restituita dal trasportatore al detentore entro tre mesi?

Cosa prevede il comma 3 dell'art. 188 D.Lgs. 152/06 «Oneri dei produttori e dei detentori»?



Comma 3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta:

b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario.

Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione.

Registro di carico/scarico: modello A

(D.M. 148 del 01 aprile 1998)

modello unico per produttori, detentori, trasportatori, gestori di impianti, sia intermedi che finali, nonché per intermediari e commercianti con deposito (*deve esserne specificata la relativa destinazione finale e può essere usato per produzione, trasporto e detenzione a patto che le tre attività vengano segnate sul frontespizio*)

Per i produttori le annotazioni devono essere effettuate (art. 190 c. 1):

almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.

I registri integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione (art. 190 c. 3).

RIFIUTI - A-1

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

ALLEGATO A

1. DITTA
Residenza o domicilio _____ VIA _____
Codice Fiscale _____
Ubicazione dell'esercizio _____ VIA _____

2. ATTIVITÀ SVOLTA
☐ Produzione ☐ Recupero: codice _____
☐ Trasporto ☐ Intermediazione e Commercio con detenzione ☐ Smaltimento: codice _____

3. TIPO DI ATTIVITÀ _____

4. REGISTRAZIONE N. _____ del _____

5. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO
A) Stato fisico B) Eventuali CLASSI DI PERICOLOSITÀ
1. Solido puerile H1 Estremo H5 Nocivo
2. Solido non puerile H2 Comburente H6 Tossico
3. Fungibile H3-A Fungibile infiammabile (inclusa estremamente infiammabile) H7 Corrosivo
4. Liquido H3-B Infiammabile H8 Corrosivo
H4 Irritante H9 Infetto

VIDIMAZIONE
Il presente registro
si compone di n. 100 pagine
numerate dal n. 1 al n. 100.


6930 A 980

Scarico ☐ Carico ☐	Caratteristiche del rifiuto	Quantità	Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto:	Annotazioni
del _____ N. _____ Formulario N. _____ del _____ Rifer. operazioni di carico N. _____	a) Codice(*) _____ b) Descrizione _____ c) Stato fisico _____ d) Classe di pericolosità _____ e) Rifiuto destinato a: ☐ Smaltimento: cod. _____ ☐ Recupero: cod. _____	Kg _____ Litri _____ Metri cubi _____	Intermediario / Commerciale Denominazione _____ Sede _____ C.F. _____ Iscrizione Albo n. _____	
del _____ N. _____ Formulario N. _____ del _____ Rifer. operazioni di carico N. _____	a) Codice(*) _____ b) Descrizione _____ c) Stato fisico _____ d) Classe di pericolosità _____ e) Rifiuto destinato a: ☐ Smaltimento: cod. _____ ☐ Recupero: cod. _____	Kg _____ Litri _____ Metri cubi _____	Intermediario / Commerciale Denominazione _____ Sede _____ C.F. _____ Iscrizione Albo n. _____	
del _____ N. _____ Formulario N. _____ del _____ Rifer. operazioni di carico N. _____	a) Codice(*) _____ b) Descrizione _____ c) Stato fisico _____ d) Classe di pericolosità _____ e) Rifiuto destinato a: ☐ Smaltimento: cod. _____ ☐ Recupero: cod. _____	Kg _____ Litri _____ Metri cubi _____	Intermediario / Commerciale Denominazione _____ Sede _____ C.F. _____ Iscrizione Albo n. _____	

MODELLO CONFORME  6930 A 980 (4)

Pag. n. 001

(*) L'Elenco Europeo dei Rifiuti è stato sostituito dal Nuovo Elenco Rifiuti di cui alle Decisioni 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE.

Riferimento normativo: Art. 258, comma 4, D.Lgs. 152/2006

**Mancanza del formulario
nell'effettuazione del
trasporto da parte di enti o imprese
o recante dati incompleti o inesatti**

**Rifiuti non
pericolosi**

**Sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.600 a 9.300 €**

**Rifiuti
pericolosi**

**Reclusione fino a due
anni (art. 483 c.p.)**

Riferimento normativo: Art. 258 comma 2 D.Lgs. 152/2006

**Omessa o incompleta tenuta
del registro carico/scarico da
parte di produttori di rifiuti
pericolosi**

**Sanzione amministrativa
pecuniaria da 15.500 a 93.000 €**

**Omessa o incompleta tenuta
del registro carico/scarico da
parte di produttori di rifiuti
NON pericolosi**

**Sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.600 a 15.500 €**

**Comma 3: nel caso in cui l'impresa occupi un numero di
unità lavorative inferiore a 15 si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.040,00 a 6.600,00 € per i rifiuti
non pericolosi e da 2.070 a 12.400 € per i pericolosi**

Riferimento normativo: Art. 258, comma 1, D.Lgs. 152/2006

**Ritardo della dichiarazione MUD
entro il 60° giorno
dalla scadenza stabilita dalla
L. 70/94**

**Sanzione amministrativa
pecuniaria da 26 a 160 €**

**Omissione, incompletezza o
inesattezza della
dichiarazione MUD**

**Sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.600 a 15.500 €**

Comma 5: se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati (nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei FIR e nelle altre scritture contabili) consentono di ricostruire le informazioni dovute: sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00.

II SISTRI

Per superare i “limiti” di un sistema di tracciabilità cartaceo (FIR-registri-MUD) e per avere traccia della movimentazione dei rifiuti sul territorio nazionale è stato introdotto in Italia il SISTRI...



II SISTRI (*SIS*tema *in*formatico di controllo della *Tr*acciabilità dei *R*ifiuti): un sistema che ha come obiettivo la tracciabilità dei rifiuti mediante un sistema informativo

La norma SISTRI

>Rave
nna
21.22.23
maggio 2014

Decreto 18 febbraio 2011 n° 52

(GU 26.04.2011 - S.O. n. 85)

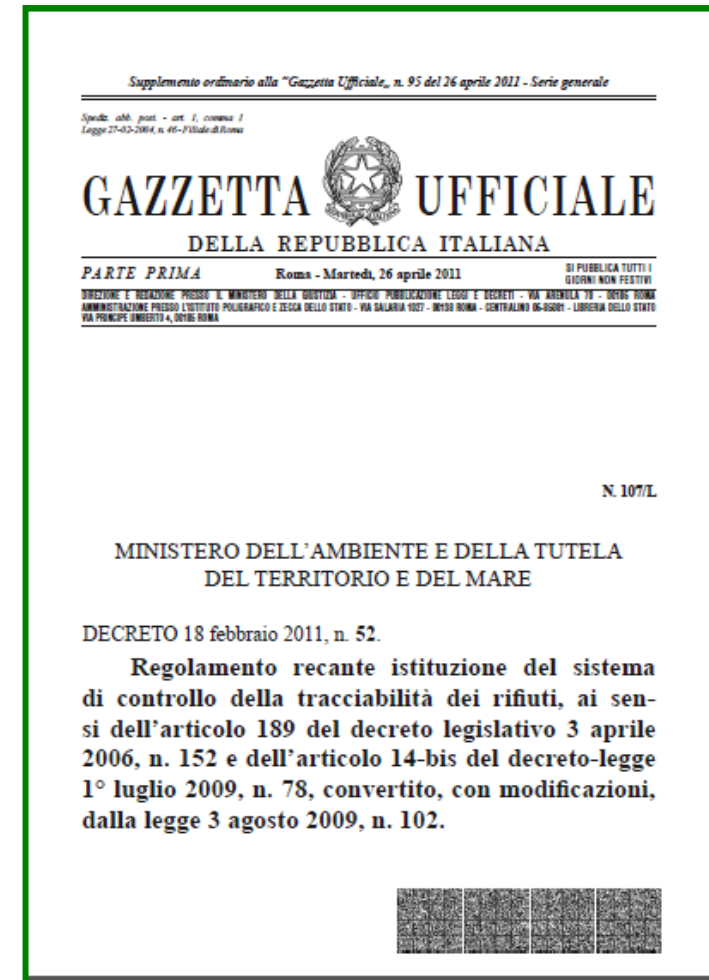
Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'art. 189 D.Lgs. 152/2006 in vigore dal 11.05.2011 e recentemente modificata e integrata

COSA MANCA?....

.... L'AFFIDABILITA'?

QUALI GLI SCENARI FUTURI?....

.....E le SANZIONI?



www.ravenna2014.it

Sintesi delle nuove scadenze

**Gestori di rifiuti
speciali pericolosi e
nuovi produttori**

**Procedure di verifica dei
dati delle imprese:
30 aprile 2013 - 30 settembre 2013**

**Operatività del SISTRI dal
01 ottobre 2013**

**Produttori (iniziali)
di rifiuti speciali
pericolosi**

**Procedure di verifica dei
dati delle imprese:
30 settembre 2013 - 28 febbraio 2014**

**Operatività del SISTRI dal
03 marzo 2014**

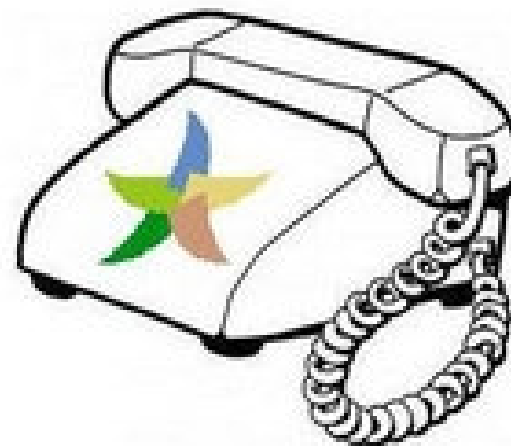
***Tutte le imprese possono comunque sempre
aderire su base volontaria dal 01 ottobre 2013***

L'allineamento del sistema e le iscrizioni

Gli enti e le imprese già iscritti al SISTRI devono procedere alla verifica dell'attualità dei dati e delle informazioni trasmesse, e all'eventuale aggiornamento e riallineamento degli stessi.

ATTENZIONE: le prime iscrizioni sono del 2010

Sono procedure da effettuare con token usb (GESTIONE AZIENDE) o direttamente con il call center SISTRI



Contributi SISTRI

Il decreto 126/2014 per l'anno 2014 prevede che i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI devono effettuare il pagamento del contributo annuale ENTRO il 30 GIUGNO 2014 e comunicare l'avvenuto pagamento esclusivamente con l'accesso all'area "GESTIONE AZIENDE"

Si ritiene che i soggetti tenuti al pagamento siano SOLO i soggetti OBBLIGATI e non i soggetti ancora ISCRITTI al SISTRI ma non obbligati all'utilizzo del sistema





MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sistema di controllo :: **SISTRI**
della Tracciabilità dei Rifiuti ::



Sistri

Home

Home

Cos'è il SISTRI

Destinatari

Il Sistri e le Istituzioni



Iscrizione

Modalità di Iscrizione

Iscriviti ora

Modalità di Pagamento



Cos'è il SISTRI

Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania.

Il Sistema semplifica le procedure e gli adempimenti riducendo i costi sostenuti dalle imprese e gestisce in modo innovativo ed efficiente un processo complesso e variegato con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità.

[Continua...]

Modalità di Pagamento

Iscriviti ora

Modalità di Iscrizione



Iscrizione

[Continua...]

conoscenza e prevenzione dell'illegalità

modo innovativo ed efficiente un processo complesso e variegato con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità

Il Sistema semplifica le procedure e gli adempimenti riducendo i costi sostenuti dalle imprese e gestisce in modo innovativo ed efficiente un processo complesso e variegato con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità

www.ravenna2014.it



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sistema di controllo
della Tracciabilità dei Rifiuti **SISTRI**



Sistri

Home
Cos'è il SISTRI
Destinatari
Il Sistri e le Istituzioni



Iscrizione

Modalità di Iscrizione
Iscriviti ora
Modalità di Pagamento



Attori e Strumenti

Officine
Trasportatori
Associazioni di Categoria
Dispositivi elettronici
Interoperabilità

Home ► Documenti ► Manuali e Guide

Manuali e Guide

★ MANUALE OPERATIVO SISTRI (Versione 3.1 del 7 agosto 2013)

[IN CORSO DI AGGIORNAMENTO]

★ GUIDA RAPIDA PRODUTTORI (Versione del 8 maggio 2014)

★ GUIDA RAPIDA TRASPORTATORI (Versione del 8 maggio 2014)

★ GUIDA RAPIDA RECUPERATORI-SMALTITORI (Versione del 8 maggio 2014)

★ GUIDA RAPIDA INTERMEDIARI (Versione del 8 maggio 2014)

★ GUIDA RAPIDA REGIONE CAMPANIA (Versione del 8 maggio 2014)

★ CASO D'USO: MICRORACCOLTA (Versione del 8 maggio 2014)

www.ravenna2014.it

Labmeeting 3

La gestione dei rifiuti: tra obblighi e responsabilità

Fare i conti
con l'ambiente
Rifiuti acqua energia
Ravenna
21.22.23
maggio 2014

Argomento:

Il sistema sanzionatorio e la responsabilità delle aziende:

- D.Lgs. 231/2001
- Le responsabilità e i reati
- I modelli organizzativi
- Giurisprudenza

Avv. Lucia MIRTI

Area Legale Tematiche Ambientali -
Gruppo IREN



Home
Mappa del sito
Feed RSS
Cerca nel sito
Invia


da IRIDE ed enia è nata iren

Chi siamo
Investor Relations
Media
Attività
Appalti
Sostenibilità
Contatti



Chi siamo
La mission
I valori
La storia
House organ

Chi siamo

IREN, multiutility quotata alla Borsa Italiana, è nata il 1° luglio dall'unione tra IRIDE ed ENIA. Opera nei settori dell'energia elettrica (produzione, distribuzione e vendita), dell'energia termica per teleriscaldamento (produzione e vendita), del gas (distribuzione e vendita), della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali (raccolta e smaltimento dei rifiuti) e dei servizi per le pubbliche amministrazioni.

IREN è strutturata sul modello di una holding industriale con sede direzionale a Reggio Emilia, sedi operative a Genova, Parma, Piacenza e Torino, e società responsabili delle singole linee di business.

Grazie ai propri importanti assets produttivi, agli investimenti realizzati, alla leadership conquistata in tutte le aree di business ed al proprio radicamento territoriale IREN è oggi il secondo Gruppo multiutility del panorama italiano.

A livello nazionale, il Gruppo IREN è:

- il primo operatore nel settore teleriscaldamento per volumetria tele riscaldata;
- il quinto operatore nel settore del gas per volumi ceduti a Clienti finali;
- il sesto operatore nel campo dell'energia elettrica per volumi di elettricità venduti;
- il terzo operatore nell'ambito dei servizi idrici integrati per volumi di acqua venduta;
- il terzo operatore nel settore ambiente per quantità di rifiuti trattati.



GLI ARGOMENTI TRATTATI

Il Dlgs 121/2011 ed il Dlgs 231/01

Le responsabilità e i reati

I modelli organizzativi in azienda

Giurisprudenza

GESTIONE RIFIUTI

EVOLUZIONE NORMATIVA

- Dir. 75/442/CEE
- DPR 915/82
- D. Lgs 22/97
- Dir. 2006/12/CE
- PARTE IV DEL D. Lgs 152/06
- Dir. 2008/98/Ce
- D. Lvo. 205/10

RESPONSABILITA'

- Un principio generale desunto dalla normativa comunitaria è quello in base al quale **tutti** i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti **rispondono solidalmente** del corretto smaltimento (*Cass. 7461/08*)
- Un soggetto che affida i propri rifiuti ad altre persone per lo smaltimento è gravato dall'obbligo di accertarsi che le stesse siano affidabili, munite delle necessarie autorizzazioni e competenze per l'espletamento dell'incarico. (*Cass. 6101/08*)

DLGS 152/06

ART. 178: PRINCIPI

CO – RESPONSABILITÀ

- 1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di **responsabilizzazione e di cooperazione** di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché **del principio chi inquina paga**. A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.”

- Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, ...**possono** essere adottati...con DM Ambiente...le modalità e i criteri di introduzione della **responsabilità estesa del produttore del prodotto**
- La responsabilità estesa del produttore del prodotto è applicabile **fatta salva la responsabilità** della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.
- I DM **possono** prevedere altresì che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti..”
- (di derivazione comunitaria)

GLI ILLECITI

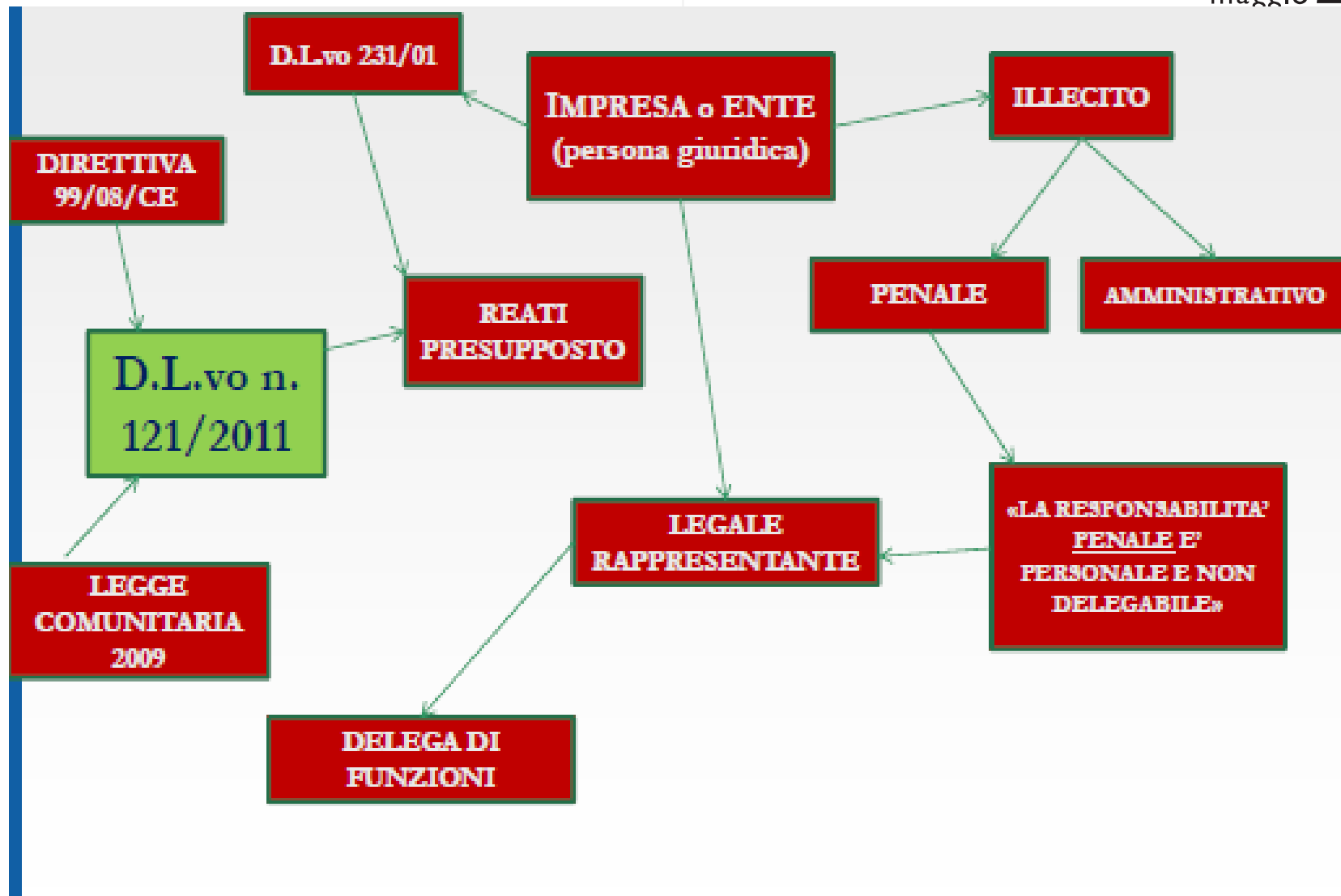
- ILLECITI PENALI
- ILLECITI AMMINISTRATIVI

LEGGE APPLICABILE

- L. 689/1981 - **Legge di depenalizzazione**
- Legge speciale in materia: d.lgs. 152/2006
Testo Unico Ambientale
- **Dlgs 231/01 (dal 2011)**



Quali responsabilità?



TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE

TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE

Direttiva 2008/99/CE (entrata in vigore il 26 dicembre 2008 – pubblicata in GUUE L 328 del 6.12.08:) – «TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE»

Recepita con D.Lgs. 7-7-2011 n. 121 (pubblicato in G.U. 1.8.11 n° 177) **vigente dal 16 Agosto 2011.**

TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE

Direttiva 2008/99/CE

- Definizione di “illecito”
- Favoreggiamento e istigazione
- Sanzioni
- **Responsabilità persone giuridiche**
- Attuazione ed entrata in vigore
- Elenco della normativa comunitaria

TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE

Direttiva 2008/99/CE – Art. 5 - SANZIONI

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano puniti con sanzioni **penali efficaci, proporzionate e dissuasive.**

TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE

Direttiva 2008/99/CE – Art. 6 - Responsabilità persone giuridiche

1. Gli Stati membri provvedono affinché **le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati** di cui agli articoli 3 e 4 **quando siano stati commessi a loro vantaggio** da qualsiasi soggetto che detenga una **posizione preminente in seno alla persona giuridica**, individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, in virtù:
- a) del potere di rappresentanza della persona giuridica;
 - b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o
 - c) del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica...

Legge comunitaria 2009 (L. 96/10). Art. 19

Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE...

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente ... secondo i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché secondo i seguenti principi e criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminosi indicate nelle direttive di cui al comma 1;

Legge comunitaria 2009 (L. 96/10). Art. 19

b) prevedere, nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati di cui alla lettera a), adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell'osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e 49 successive modificazioni.

D.Lgs 07 luglio 2011, n. 121 (vigente dal 16.8.11)

Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni

- recepisce la Direttiva 2008/99/CE (tutela penale dell'ambiente)
- è di 5 articoli che modificano le seguenti normative:
 - Art.1: Modifiche al codice penale
 - Art. 2: Modifiche al **D.lvo 231/2001**
 - Art. 3: Modifiche al Testo Unico Ambientale (Dlgs 152/06 e s.m.i.)
 - Art. 4: Modifiche al D.lvo 205/10 (che riguarda l'attuazione di direttive in materia di rifiuti)

D.Lgs 121/2011 – art. 1- Modifiche al codice penale

1. Al **codice penale** sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 727, e' inserito il seguente:

«Art. 727-bis (*Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*)

b) dopo l'articolo 733, e' inserito il seguente:

«Art. 733-bis (*Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*)

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

**Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica, a norma dell'articolo 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300**
Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001

Il decreto legislativo 231/2001 in vigore dal 4 luglio 2001, ha
introdotta nell'ordinamento giuridico italiano

la responsabilità amministrativa degli enti.

- Il legislatore ha recepito con il Dlgs 121/01 la normativa UE sulla tutela penale dell'ambiente (99/2009/CE)
- Anche i reati ambientali sono stati recepiti dal Dlgs 121/01 (art. 25 – undecies), entrando a far parte dei c.d. «**reati presupposto**»
- La Direttiva comunitaria prevede l'imputazione di responsabilità alla società anche in caso di **istigazione o favoreggiamento** alla commissione di un illecito gravante sull'ambiente, quindi anche in caso di **grave negligenza**.
- Tali attività sono qualificate illecite non solo quando siano commesse con intenzionalità **(dolo)** ma anche in caso di **colpa grave**.

- ❖ Il Decreto elenca una serie di **reati presupposto** che, se commessi da determinati soggetti operanti all'interno dell'ente, costituiscono uno degli estremi per la **configurazione sia della responsabilità penale (e personale in base al dettato dell'articolo 27 della Costituzione) della persona fisica agente**, sia della **responsabilità amministrativa dell'ente**, la quale comporta a carico dello stesso sanzioni che possono essere di natura pecuniaria o e le più temute sanzioni di natura interdittiva.

REATI PRESUPPOSTO

La responsabilità amministrativa può sorgere al verificarsi **solo di alcuni reati (chiamati reati presupposto)** inseriti nel Decreto con un catalogo tassativo, ma aperto, nel senso che, in base al principio di legalità, l'ente non può essere ritenuto responsabile per un reato per il quale il legislatore non abbia previsto detta responsabilità e, allo stesso tempo, il catalogo rimane aperto e modificabile a seconda anche delle situazioni giuridiche che si ritengono meritevoli di tutela.

A CHI SI APPLICA?

- Il Decreto Legislativo 231/2001 **si applica:**
 - agli enti forniti di personalità giuridica;
 - alle società e alle associazioni, anche prive di personalità giuridica.

- Il Decreto Legislativo 231/2001 **non si applica:**
 - allo Stato;
 - agli enti che svolgono funzioni costituzionali;
 - agli enti pubblici territoriali;
 - agli enti pubblici non economici.

Dlgs 231/01 – applicabilita'

Il dlvo 231/01 è applicabile, per la giurisprudenza:

- alle **società individuali** (Cassazione 20 aprile 2011, n. 15657)
- alle **società capogruppo** (Cassazione 20 giugno 2011, n. 24583)
- agli **enti "non economici"** svolgenti di fatto attività economica (Cassazione 10 gennaio 2011, n. 234),
- agli **enti pubblici che svolgono attività economica**
- **alle società commerciali a capitale misto, pubblico e privato, che svolgono servizi pubblici** (Cassazione 21 luglio 2010, n. 28699).

- Il D.Lgs 231/2001 estende alle persone giuridiche la responsabilità per reati commessi in Italia ed all'estero da persone fisiche che operano per la società.
- **In aggiunta** alla responsabilità della persona fisica che realizza l'eventuale fatto illecito, la normativa ha introdotto la responsabilità diversa da quella penale, che comporta **sanzioni amministrative** e **presuppone l'azione penale nei confronti delle persone fisiche** direttamente responsabili per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua organizzazione dotata di autonomia finanziaria o funzionale e da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Quale criterio di imputazione della responsabilità all'ente? (art. 5)

- ❖ Divieto di responsabilità oggettiva
- ❖ Il fatto deve essere rimproverabile all'Ente, ovvero:
 1. Deve avere provocato un interesse o vantaggio a favore dell'Ente
 2. Commesso da persona in posizione apicale o Sottoposti «all'altrui direzione o vigilanza»
 3. essere imputabile ad un **difetto organizzativo** dell'ente (omesso controllo sull'operato dei dirigenti o dei dipendenti; mancata adozione di protocolli di comportamento aziendale. - c.d. **colpa di organizzazione**)
- ❖ L'ente non risponde se le persone hanno agito **nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.**

CHI COMMITTE IL REATO

- **Soggetti in posizione apicale**= persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione di direzione dell'ente, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso
- **Soggetti in posizione subordinata** = persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto posto in posizione apicale

CHI COMMITTE IL REATO

- Soggetti operanti in **"posizione apicale"** (amministratori, direttori generali, preposti a sedi secondarie, direttori di divisione fino agli amministratori di fatto);
- Sottoposti **«all'altrui direzione o vigilanza»** (lavoratore subordinato od equiparato, ma anche i collaboratori, come agenti, distributori, consulenti).

Reati ricompresi nel Dlgs 231/01...

Trai i reati identificati dal legislatore possiamo elencare:

- ❖ Indebita percezione di erogazioni pubbliche;
- ❖ Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico;
- ❖ Illegale ripartizione degli utili;
- ❖ Falsità nelle comunicazioni sociali;
- ❖ Operazioni in pregiudizio dei creditori;
- ❖ Formazione fittizia del capitale;
- ❖ Indebita influenza nell'assemblea;
- ❖ Ostacolo all'esercizio della funzione di pubblica vigilanza;
- ❖ Aggiotaggio;
- ❖ Frode informatica a danno dello Stato/Ente Pubblico;
- ❖ Corruzione;
- ❖ Concussione;
- ❖ Reati in tema di erogazioni pubbliche;
- ❖ Reati contro la personalità individuale



Reati ambientali

ART. 25 – *undecies*

- Tutela habitat e specie animali e vegetali protette
- Gestione scarichi acque reflue industriali
- Emergenze ambientali
- Caratterizzazione e gestione rifiuti
- Gestione emissioni in atmosfera
- Gestione sostanze lesive dell'ozono
- Inquinamento provocato da navi



ELENCO REATI AMBIENTALI

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose;
- scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;
- scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs 152/06, art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs 152/06, art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/06, art. 258);
- traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 259);

ELENCO REATI AMBIENTALI

- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso;
- Omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260-bis);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 e art. 2);
- Inquinamento doloso (D.Lgs. 202/07, art. 8);
- Inquinamento colposo (D.Lgs. 202/07, art. 9);

GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO NEL DLGS 152/06 E s.m.i.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle

5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con **l'arresto fino a due anni**.

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con **l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro**. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si **applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro**.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con **l'arresto sino a tre anni**.

13. Si applica sempre la pena dell'**arresto** da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Art. 256 D.LGS 152/06

1. Chiunque effettua una attività di **raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione**, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

3. Chiunque realizza o gestisce una **discarica non autorizzata** è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di **miscelazione** di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il **deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi**, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

257: Bonifica dei siti

- 1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
- 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

ART. 258 – Formulari

- 4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro.
- Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
- v. Anche art. 209, c. 5

Art. 259: traffico illecito di rifiuti

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (Cee) 1° febbraio 1993, n. 259 (**il 12 luglio 2007 è entrato in vigore il Reg. CE n. 1013 del 14 giugno 2006**), o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena **dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni.**

La **pena è aumentata** in caso di spedizione di **rifiuti pericolosi.**

Articolo: 260 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce **abusivamente ingenti** quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni

2. Se si tratta di rifiuti ad **alta radioattività** si applica la pena della reclusione da tre a otto anni

Art. 260 – bis – sanzioni Sistri

6. Si applica la pena di cui all'articolo **483 c.p.** a colui che, nella predisposizione di un **certificato di analisi di rifiuti**, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il **trasportatore** che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale.

La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi

www.ravenna2014.it

Art. 260 – bis – sanzioni Sistri

7. Il **trasportatore** che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Art. 260 – bis – sanzioni Sistri

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale.

La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi

Art. 279 D.LGS 152/06: Emissioni

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o

le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente

QUALI SANZIONI ?

SANZIONI

- L'apparato sanzionatorio relativo al D.Lgs 231/01 prevede essenzialmente
- **sanzioni pecuniarie**
- **sanzioni interdittive**, a cui si aggiungono anche
- la **confisca** e
- la **pubblicazione della sentenza**.

231/01: gli aspetti sanzionatori

- E' prevista una sanzione pecuniaria per quote da 100 a 1000
- L'importo di una quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1549 euro in funzione della gravità del reato e delle capacità economiche dell'azienda.
- Ci sono poi le condizioni per ridurre a metà la sanzione (l'azienda non ha ricavato vantaggi ecc..) da 1/3 alla metà se è stato risarcito il danno o l'azienda ha reso operativo un modello di gestione adeguato. Nel caso concorrano le due situazioni descritte la riduzione passa dalla metà ai 2/3.

- L'apparato sanzionatorio relativo al D.Lgs 231/01 prevede:
- **sanzioni pecuniarie (SEMPRE!) –** vengono applicate per quote in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1.000
- **sanzioni interdittive**

SANZIONI PECUNIARIE

- Le **sanzioni pecuniarie** sono espresse in **quote** (comprese tra 100 e 1000) ed il cui valore è compreso tra **258,23 euro e 1.549,37**
- Il valore delle quote **lo stabilisce il giudice**, valutando: la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'Ente nonché l'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Sono valutate anche **le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente**, ai fini dell'efficacia della sanzione.
- Non è ammesso il pagamento in misura ridotta

Sanzioni interdittive

- **Art. 137 commi 2 e 5** primo periodo: superamento valori limite degli scarichi
- **Art. 256, co. 3**: realizzazione e gestione di discarica non autorizzata
- **Art. 260** – attività organizzate per traffico illecito rifiuti

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co. 2 Dlgs 231/2001 per una durata non superiore a **mesi 6**.

Sanzioni interdittive

- interdizione **dall'esercizio dell'attività** (che può arrivare fino a 2 anni)
- la **sospensione o la revoca** delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il **divieto di contrattare con la pubblica amministrazione**, (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);

Sanzioni interdittive

- **esclusione da agevolazioni**, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- **il divieto di pubblicizzare** beni o servizi.
- **Confisca del prezzo o del profitto**
- **pubblicazione della sentenza.**

LA CONFISCA

“Il **profitto** del reato ai fini della confisca va inteso come complesso dei vantaggi economici tratti dall’illecito e a questo strettamente pertinenti, dovendosi escludere l’utilizzazione di parametri valutativi di tipo aziendalistico.

Il crimine non rappresenta in alcun ordinamento un legittimo titolo di acquisto della proprietà o di altro diritto su un bene e il reo non può, quindi, rifarsi dei costi affrontati per la realizzazione del reato. ”

(Cass. Sez. Un. Pen. 02/07/2008 n. 26654)

ESCLUSIONE DALLA RESPONSABILITA'

ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA'

(art. 6)

Apicali

SE IL REATO E' COMMESSO DA SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE, L'ENTE NON RISPONDE SE PROVA *(con inversione dell'onere della prova)* CHE:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo

ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' (art. 6) Apicali

- c) le persone hanno commesso il reato **eludendo fraudolentemente** i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata **omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'Organismo;
- e) I soggetti in posizione apicale ed i soggetti subordinati abbiano agito **nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.**

Il Modello 231 per gli apicali

Il Modello è *idoneo, efficace ed adeguato* se una valutazione *ex ante* da compiersi rispetto ai *reati della stessa specie* dimostra che:

1. è fondato sulla *analisi/mappatura dei rischi*
2. *individua ex ante, come reato potenziale*, quello che poi, in concreto, si è realizzato tramite l'aggiramento del Modello
3. individua specifiche *misure e protocolli di controllo*, che riguardino tanto lo svolgimento delle attività aziendali, quanto le modalità di controllo da parte dell'OdV
4. individua *modalità di gestione delle risorse finanziarie* idonee ad impedire la commissione dei reati
5. prevede *puntuali registrazioni e obblighi di informazione*
6. stabilisce un *sistema disciplinare* per la violazione di misure, protocolli, obblighi di informazione e registrazione
7. è conforme alle **Linee Guida** adottate dalle Associazioni di Categoria (presunzione di idoneità)

Art. 7 – reati commessi dai sottoposti

Art. 7 d.lgs. 231/01: l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, a meno che l'Ente, prima della commissione del reato, abbia già adottato ed efficacemente attuato un **Modello** di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello è idoneo, efficace e adeguato se

1. prevede «*misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio*»
2. richiede «*a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso [Modello] quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività*»
3. applica il *Sistema disciplinare*.

COME TUTELARSI?

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

La costruzione del Modello 231

- 1- Definire gli obiettivi del Modello per quanto riguarda la SSL, che confluiranno nel Codice Etico (Politica ambientale)
- 2- Individuare i destinatari del Modello
 - Revisione Sistema di deleghe
 - Revisione organigramma/funzionigramma
 - Revisione contratti con consulenti esterni
- 3- Effettuare la cd. “identificazione dei rischi” (cd. “mappatura”), ossia valutare quali funzioni, in occasione di quali attività, possono commettere quali illeciti o comunque adottare comportamenti che possono contribuire all’illecito altrui
- 4- Adottare misure di prevenzione in relazione ai reati a rischio
- 5- Adottare un Sistema disciplinare
- 6- Approvare il Modello (da CdA o AD a seconda dei livelli di normazione interna)
- 6- Nominare un OdV (da CdA)

Cosa deve prevedere un modello organizzativo?

I modelli devono rispondere alle **seguenti esigenze** (art. 6, comma 2):

- a) Individuare le attività nel cui ambito **possono essere commessi reati**
- b) Prevedere **specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire
- c) Individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione di reati
- d) Prevedere **obblighi di informazione** nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli
- e) Introdurre **un sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello

Deve essere inoltre costantemente **aggiornato**.

La costruzione del Modello Organizzativo (MOGC)

- Come costruire un Modello idoneo a prevenire i reati e che sia in grado di fungere da esimente in caso di giudizio per la responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001?
- Assenza di criteri generali legislativamente predeterminati
- Linee Guida delle associazioni di categoria (es. Linee Guida Confindustria per la violazione di norme antfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro: art. 30 D.Lgs. 81/2008; Linee guida Anci; Assolombardia)
- i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti

E per i reati ambientali?

Nonostante non esista un disposto legislativo che, al pari dell'art.30 del Dlgs 81/08 per i **SGSL OHSAS 18001/ UNI-INAIL**, citi i Sistemi di Gestione Ambientale certificati **ISO14001** o **registrati EMAS** come modelli idonei al fine di prevenire i reati di cui all'art.25-undecies, per analogia ed opportunità tecnica, **essi si ritengono i migliori strumenti organizzativi per la prevenzione dei reati ambientali.**

L'organismo di vigilanza

Ulteriore condizione perché operi l'esimente di responsabilità, è **l'istituzione di un organismo**, che sia formalmente interno alla Società ma dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, **al quale affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.**

L'Organismo di Vigilanza deve rispondere ai seguenti principali requisiti:

- **Autonomia ed indipendenza:** all'Organismo di Vigilanza deve essere garantita la più ampia autonomia circa ogni iniziativa di controllo al fine della valutazione circa il rispetto e la corretta applicazione del Modello; in particolare, al fine di evitare ogni interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente della Società, ed in particolare dell'organo dirigente.

- **Professionalità:** i componenti dell'O.d.V. devono possedere competenze tecniche adatte a svolgere le funzioni ad essi delegate ed, in particolare, proprie di chi svolge attività *latu sensu* ispettiva, consulenziale di analisi di sistemi di controllo e di tipo giuridico;
- **Continuità di azione:** la struttura dell'Organismo di Vigilanza, dedicata esclusivamente all'attività di vigilanza del Modello, garantisce una efficace e costante attuazione del medesimo. La continuità dell'azione dell'OdV è assicurata da riunioni le cui sedute si svolgono con la necessaria periodicità.

Artt. 254-261

SANZIONI

SISTRI e non solo...

SANZIONI

Artt. 254-261

254: Norme speciali

255: Abbandono di rifiuti

256: Attività di gestione non autorizzata

257: Bonifica dei siti

258: Violazione obblighi MUD, registri e formulari

259: Traffico illecito di rifiuti

260: Attività organizzate per il traffico illecito
di rifiuti

260 bis: Sistri

Art. 256 – mancanza di autorizzazione

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in **mancanza della prescritta autorizzazione**, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno **o** con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni **e** con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di **inosservanza delle prescrizioni** contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Art. 256 – mancanza di autorizzazione (segue)

5) Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

SANZIONI – ART. 258 dlgs 152/06(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

I soggetti obbligati alla tenuta dei registri che non abbiano aderito al SISTRI e che **omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico**, sono puniti con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro**. (non è più prevista la compilazione “inesatta”)

SANZIONI – REGISTRI – art. 258

- Comma 2. **I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa** che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29 e all'articolo 6, comma 1 del D.M. 17 dicembre 2009, **sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro.**
- 3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente **da 1.040 euro a 6.200 euro.**

SANZIONI – ART. 258 dlgs 152/06(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente **incomplete o inesatte** ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

- Co. 2 lett. C). Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, **che non aderiscono, su base volontaria, al SISTRI**, ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro**.

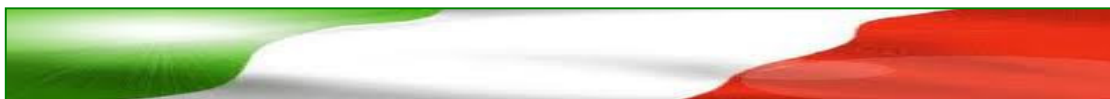
SANZIONI – FIR – art. 258

- Co. 4 - Pena ex art. **483 codice penale** (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico:reclusione fino a 2 anni!) :
- a chi fornisce false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico – fisiche dei rifiuti, e
- a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Art. 260 bis e ter: sanzioni

SISTRI

Le sanzioni relative al SISTRI, di cui agli art. 260 – bis e 260 – ter del Dlgs 152/06, non si applicano fino al **31 dicembre 2014** (Legge n° 15 del 27.02.2014, art. 10 co. 3 bis di conversione DL 150/2013)



Grazie per l'attenzione